

INFORMAZIONI SUL SISTEMA EDUCATIVO

a cura di don Bruno Bordignon

Edizione n. 13 del 7 aprile 2026

- 357/26 *Scadenze aprile: mobilità, graduatorie interne, percorsi sostegno INDIRE, Esami di Stato, stop didattico per festività pasquali*
- 358/26 *Prove INVALSI terza media 2026, studenti al test dall'8 al 30 aprile: partecipazione obbligatoria per accedere all'esame*
- 359/26 *Commissione Maturità 2026, obbligo domanda per docente a tempo indeterminato. Con almeno 10 anni di ruolo può candidarsi anche come Presidente*
- 360/26 *Maturità 2026, domanda commissari esterni e Presidenti entro il 13 aprile: chi deve compilarla, chi può non farlo. I compensi [lo speciale]*
- 361/26 *Il colloquio dell'Esame di Maturità 2026 tra norma e pratica: analisi dell'art. 22 dell'Ordinanza ministeriale con esempi applicativi*
- 362/26 *Maturità 2026, modelli MAD per sostituire Presidenti e Commissari assenti. Chi può presentare domanda*
- 363/26 *Maturità 2026, docente senza classi terminali è obbligato a presentare domanda?*
- 364/26 *Maturità 2026, al colloquio spazio anche per la "maturazione personale": si valuteranno autonomia e responsabilità*
- 365/26 *Libri di testo 2026/27: adozioni entro metà maggio e comunicazione dati entro l'8 giugno. Novità Nuove Indicazioni. Circolare*
- 366/26 *Libri di testo 2026/2027: tetti di spesa aggiornati all'1,5% di inflazione programmata, fino a 346 euro per il primo anno dei licei. Decreti*
- 367/26 *Palestre scolastiche alle società sportive: accessibili tutto l'anno. Via libera definitivo dal Parlamento. Cosa è previsto*
- 368/26 *Continuità del supplente di sostegno: non può essere richiesta se lo studente frequenta l'ultimo anno e deve passare al grado successivo*
- 369/26 *Docente in malattia: può partecipare a riunioni online, per spirito di dovere?*
- 370/26 *Docente in malattia, ci sono dei comportamenti vietati?*
- 371/26 *Teatro a scuola, INDIRE avvia un'indagine: questionario aperto fino al 31 luglio*
- 372/26 *Chat delle mamme, messaggi che vengono inoltrati in altri gruppi. È lecito farlo?*
- 373/26 *Lite tra studenti a scuola, ragazzina si frattura il braccio. Famiglia fa ricorso e il Tribunale condanna il Ministero: oltre 36mila euro di risarcimento*
- 374/26 *Alunno di 4 anni cade da gioco con scaletta al summer camp e si frattura la gamba. La scuola non prova la vigilanza adeguata e paga i danni: oltre 12mila euro*
- 375/26 *Bonus asilo nido 2026: aperte le domande INPS, validità estesa fino ai tre anni del bambino e importi fino a 3.600 euro. Circolare*
- 376/26 *Scuola|Buono scuola nazionale, il buon inizio e i diritti che non possono più essere traditi*
- 377/26 *In Calabria 6 milioni per accrescere le competenze linguistiche a scuola*
- 378/26 *Dal MIM*

357/26 Scadenze aprile: mobilità, graduatorie interne, percorsi sostegno INDIRE, Esami di Stato, stop didattico per festività pasquali

di *Giulia Boffa*

In questo mese le scadenze riguardano la mobilità, le domande per esami di Stato, le graduatorie interne, il percorso sostegno Indire e lo stop didattico per le festività pasquali

1° aprile – Fondo promozione lettura 2026: domande online dal 1° al 30 aprile per biblioteche scolastiche e sistemi bibliotecari

1° aprile – “IA Sicilia”, la prima rete regionale per l’intelligenza artificiale nelle scuole: il 31 marzo a Palermo e il 1° aprile a Catania la presentazione ufficiale

2 aprile – Mobilità 2026 docenti, ATA e personale educativo: le date ufficiali. Ecco l’ordinanza + la Nota

2 aprile – Alto Adige, mobilità docenti 2026/27: domande entro il 2 aprile. Circolare e modulistica

2 aprile – Giornata mondiale dell’autismo, il MIM alle scuole: il 2 aprile iniziative per inclusione e consapevolezza

2 – 7 aprile – Sospensione didattica per la pausa pasquale

2 aprile – Giornata mondiale per la consapevolezza dell’autismo, 2 aprile: l’iniziativa #iopensoinblu per gli studenti

2 aprile – Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo.

5 aprile – Pasqua di Resurrezione del Signore

5 aprile – Domenica al museo gratis

6 aprile – Lunedì in Albis

7 aprile – Mobilità personale educativo 2026: domande entro il 7 aprile. Info e moduli utili

7 aprile – Percorsi sostegno Indire, lezioni dal 7 aprile tutti i pomeriggi e full immersion nei weekend. Obiettivo titolo entro il 30 giugno

7 aprile – In Liguria oggi si rientra dalla pausa pasquale

7 aprile – Percorsi sostegno Indire, avviate il 26 marzo le lezioni asincrone. Dal 7 aprile le attività sincrone

7 aprile – Giornata internazionale della salute

8 aprile – Nelle province autonome di Trento e Bolzano si rientra oggi dalla pausa pasquale

8 aprile – Servizio civile universale, bando per quasi 66mila posti: domande entro l’8 aprile 2026. Requisiti e compenso

8 aprile – Servizio Civile Universale: il progetto “Sport UP!” dell’UST di Asti cerca volontari entro l’8 aprile 2026 per promuovere sport e inclusione nelle scuole

8 aprile – Giornata internazionale del popolo Rom

9 aprile – Erasmus+, online il bando 2026 da 5,2 miliardi di euro: novità “Partenariati europei per lo sviluppo della scuola”. Tutte le scadenze

9 aprile – Giornata nazionale dell’ascolto dei minori

10 aprile – Assistenti di lingua straniera alle scuole italiane 2026/27. Scadenza 25 marzo per gli USR, 10 aprile per le scuole. AVVISO

10 aprile – Concorso “Tracce di memoria” per le scuole, XII edizione: candidature entro il 10 aprile

11 aprile – Linee guida sull’IA nella PA: consultazione pubblica AgID aperta fino all’11 aprile

11 aprile – Giornata Nazionale del Mare

12 aprile – Vacanza-studio in Spagna per giovani ciechi e ipovedenti: corso intensivo di inglese a Pontevedra. Domande entro il 12 aprile

13 aprile – Mobilità personale ATA 2026/2027, online l’ORDINANZA: domanda su Istanze Online dal 23 marzo al 13 aprile. Date da ricordare e cosa sapere

13 aprile – Maturità 2026, ecco la domanda per commissari esterni e Presidente fino al 13 aprile su Istanze online. GUIDA MIM

13 aprile – Whistleblowing, ANAC cerca enti del Terzo settore per supporto gratuito ai segnalanti: domande entro il 13 aprile

13 – 15 aprile – Fierida 2026, dal 13 al 15 aprile a Termoli: la fiera nazionale dell'istruzione degli adulti dedicata all'IA

14 aprile – Estate INPSieme Senior 2026: le FAQ dell'INPS per coniugi, accompagnatori e figli con disabilità grave ammessi al bando. Iscrizioni dal 23 marzo al 14 aprile

14 aprile – Conto consuntivo 2025, ecco la NOTA con la proroga: prima scadenza il 14 aprile

14 aprile – Giornata nazionale della cultura del vino e dell'olio

14 aprile – 46° Anniversario scomparsa di Gianni Rodari

15 aprile – Al via la seconda edizione del concorso su San Francesco d'Assisi: candidature entro il 15 aprile

15 aprile – Eco-Quiz 2026, adesioni entro il 15 aprile: educazione finanziaria e gestione dei rischi per le scuole medie

15 aprile – Giornata del made in Italy

15 – 16 aprile – Concorso insegnanti di religione cattolica, prove scritte suppletive il 15 e 16 aprile.
AVVISI

16 aprile – Concorso dirigenti scolastici Trento, pubblicato il calendario delle prove: preselezione il 16 aprile, scritto il 28

16 aprile – 56ª Giornata Mondiale della Terra: dal 16 al 19 aprile eventi per le scuole a Villa Borghese. NOTA

17 aprile – Graduatorie interne di istituto 2026: per i docenti dovranno essere predisposte e pubblicate entro il 17 aprile

17 aprile – Mobilità insegnanti di religione cattolica 2026/2027, ecco l'ORDINANZA: domanda cartacea dal 21 marzo al 17 aprile

17 aprile – Educazione stradale, al via le iscrizioni ai progetti per l'anno 2025/26: su Edustrada le proposte fino al 17 aprile

17 aprile – Intelligenza artificiale a scuola, bando da 100 milioni: candidature aperte fino al 17 aprile.
L'AVVISO

18 aprile – Giornata internazionale dei monumenti e dei siti

19 aprile – Ed. civica, 54° Concorso nazionale E.I.P. Italia per le scuole: scadenza 19 aprile

19 aprile – Giornata nazionale per la donazione di organi 2026: si celebra il 19 aprile

21 aprile – Pensioni docenti e ATA, domande chiuse. Quando l'esito? Accertamento INPS entro il 21 aprile, scuole al lavoro con Passweb

21 aprile – Giornata della creatività e dell'innovazione.

22 aprile – Scuole italiane all'estero, pubblicata Ordinanza per la mobilità 2026

22 aprile – Giornata Mondiale della Terra

23 aprile – Bonifico stipendio

23 aprile – Posizioni economiche ATA, prova suppletiva il 23 aprile. Ecco le convocazioni

24 aprile – Settimana Europea dei Giovani 2026, dal 24 aprile al 1° maggio una settimana di solidarietà ed equità

25 aprile – Festa della Liberazione

27 aprile – Settimana Nazionale dell'Astronomia 2026 (27 aprile – 2 maggio): concorsi, campionati e attività per le scuole. NOTA

29 aprile – Incarichi di presidenza 2026/27, domande dal 29 aprile al 22 maggio: le regole per le conferme. DIRETTIVA

30 aprile – Formazione nella PA, al via l'indagine sull'attuazione della direttiva: dati entro il 30 aprile

30 aprile – Competenze non cognitive, al via la sperimentazione nelle scuole: candidature aperte fino al 30 aprile. AVVISO

30 aprile – Bonus giovani 2026, incentivi per assunzioni stabili fino al 30 aprile: opportunità anche per studenti e neolaureati

30 aprile – Inclusione scolastica in Sicilia: la Regione stanZIA un milione di euro per attrezzature e sussidi didattici destinati agli alunni con disabilità, domande entro il 30 aprile

30 aprile – Nuovi domini internet, dal 30 aprile al 12 agosto le domande: AgID richiama alla tutela di nomi geografici e istituzionali

30 aprile – Scientix Ambassadors 2026, call per docenti STEM: candidature entro il 30 aprile

30 aprile – Carta di Solfignano, progetto-concorso per le scuole: individuazione istituti entro il 18 febbraio, elaborati entro il 30 aprile

30 aprile – XXII Premio “Pandolfo Roscioli”, progetti entro il 30 aprile

30 aprile – Premio Giacomo Matteotti, bando della XXII edizione. Scadenza domande 30 aprile

Altre scadenze

Esami di Stato: nomina referente plico telematico per le prove scritte

Ferie non godute del personale ATA: le ferie non godute nell’anno precedente vanno fruite entro il mese di aprile

- Scadenze ed eventi

[Scadenze aprile: mobilità, graduatorie interne, percorsi sostegno Indire, esami di Stato, stop didattico per festività pasquali](#)

358/26 Prove INVALSI terza media 2026, studenti al test dall’8 al 30 aprile: partecipazione obbligatoria per accedere all’esame

di redazione

Sono in programma nel mese di aprile le prove INVALSI 2026 per le classi terze della scuola secondaria di primo grado, passaggio obbligato per l’ammissione all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo. Le prove si svolgeranno in modalità computer based (CBT) e riguarderanno italiano, matematica e inglese (lettura e ascolto).

Nel dettaglio:

- classi campione: sessione ordinaria nei giorni 9, 10, 13 e 14 aprile 2026;
- classi non campione: finestra di somministrazione dall’8 al 30 aprile 2026;
- sessione suppletiva: dal 21 maggio al 5 giugno 2026.

All’interno delle finestre indicate, le scuole organizzano autonomamente il calendario delle prove.

Prove Invalsi requisito di accesso all’esame

La partecipazione alle prove INVALSI rappresenta uno dei requisiti necessari per l’ammissione all’esame di Stato. Secondo quanto previsto dalla normativa richiamata dal Ministero, gli studenti possono essere ammessi se:

- hanno frequentato almeno i tre quarti del monte ore annuale personalizzato;
- hanno partecipato alle prove nazionali INVALSI di italiano, matematica e inglese;
- non hanno ricevuto sanzioni disciplinari che comportino la non ammissione;
- hanno conseguito almeno 6/10 nel comportamento.

Si ricorda che le prove INVALSI non incidono direttamente sul voto finale dell’esame, ma costituiscono un passaggio obbligatorio per l’esame. I risultati contribuiscono alla rilevazione nazionale degli apprendimenti e permettono alle scuole di disporre di dati comparabili a livello territoriale e nazionale.

[Prove Invalsi terza media 2026, studenti al test dall’8 al 30 aprile: partecipazione obbligatoria per accedere all’esame - Orizzonte Scuola Notizie](#)

359/26 Commissione Maturità 2026, obbligo domanda per docente a tempo indeterminato. Con almeno 10 anni di ruolo può candidarsi anche come Presidente

di *Lalla*

Commissione Maturità 2026, la domanda è da presentare su Istanze online entro il 13 aprile. Quali domande devono o hanno facoltà di presentare i docenti di ruolo.

Obbligo presentazione della domanda per i docenti con contratto a tempo indeterminato

Il docente con contratto a tempo indeterminato* ha l'obbligo di presentazione della domanda, indipendentemente dal fatto che nell'a.s. 2025/26 sia in servizio su classi terminali o meno o che la materia di insegnamento sia stata inserita in pochi indirizzi di studio. L'insegnamento su classi terminali determina però l'ordine di nomina. Il modello da presentare è ES-1. Il docente è esonerato dalla presentazione della domanda qualora sia stato individuato come commissario interno o referente del plico telematico.

Facoltà di presentare la domanda come Presidente

Qualora il docente di ruolo della scuola secondaria di secondo grado statale abbia almeno 10 anni di servizio di ruolo ha facoltà di presentare anche la domanda come Presidente, con modelli ES-E. La domanda come Presidente è aggiuntiva, non sostitutiva di quella obbligatoria. Il requisito dei dieci anni di servizio di ruolo, richiesto ai docenti quale titolo per la nomina in qualità di presidente dall'articolo 4 del D.m. n. 183 del 2019, modificato dal D.m. n. 45 del 2026, deve intendersi riferito al servizio di ruolo prestato cumulativamente non solo nella scuola secondaria di secondo grado, ma anche negli altri gradi scolastici.

*** Docenti con contratto part time**

I docenti assunti a tempo indeterminato che nell'a.s. 2025/26 siano in part time hanno facoltà e non obbligo di presentare la domanda come commissario esterno. Qualora siano nominati, tali docenti sono tenuti a prestare servizio secondo l'orario previsto per il rapporto di lavoro a tempo pieno e ai medesimi sono corrisposti, per il periodo dell'effettiva partecipazione all'esame, la stessa retribuzione e lo stesso trattamento economico che percepirebbero senza la riduzione dell'attività lavorativa, ai soli fini dello svolgimento della funzione di commissario esterno;

****Docenti in situazione di disabilità o che usufruiscono delle agevolazioni di cui all'art. 33 della l. n. 104 del 1992 e s.m.i.**

Analogamente i docenti di ruolo che rientrano in questa previsione hanno facoltà e non obbligo di presentare la domanda.

- Maturità 2026, domanda commissari esterni e Presidenti entro il 13 aprile: chi deve compilarla, chi può non farlo. I compensi [LO SPECIALE]

[Commissione Maturità 2026, obbligo domanda per docente a tempo indeterminato. Con almeno 10 anni di ruolo può candidarsi anche come Presidente - Orizzonte Scuola Notizie](#)

360/26 Maturità 2026, domanda commissari esterni e Presidenti entro il 13 aprile: chi deve compilarla, chi può non farlo. I compensi [lo speciale]

di *redazione*

La Maturità 2026 si compone di un pezzo importante: la domanda di docenti e Dirigenti Scolastici per la formazione delle commissioni. Da inoltrare su Istanze online entro il 13 aprile, per tanti è obbligatorio.

Sommario

- [La formazione della Commissione](#)
- [La designazione dei Commissari interni](#)
- [Chi deve e chi può presentare domanda come commissario esterno](#)
- [Chi deve e chi può presentare domanda come Presidente](#)
- [Chi può presentare domanda sia come commissario sia come Presidente](#)
- [Le preferenze](#)
- [Chi viene nominato ha obbligo di accettare, salvo impedimento](#)
- [Chi non viene nominato è a disposizione della scuola fino al 30 giugno](#)
- [I compensi](#)
- [La video guida completa](#)

La formazione della Commissione

La domanda si presenta su Istanzeonline. [La guida del Ministero](#)

Presso le istituzioni scolastiche statali e paritarie sedi di esame, sono costituite **commissioni d'esame, una ogni due classi**:

- **presiedute** da un Presidente esterno all'istituzione scolastica;
- **composte da due membri esterni e, per ciascuna delle due classi, da due membri interni**, afferenti alle aree disciplinari individuate con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito. [Ecco i docenti commissari interni e commissari esterni per il 2025/26.](#)

La designazione dei commissari interni

Spetta ai Consigli di Classe, come di consueto, la designazione dei Commissari interni, sulla base delle discipline e delle classi di concorso già individuate dal Ministero con dm n. 9 del 30 gennaio 2026.

[Maturità 2026, designazione dei docenti commissari interni spetta al Consiglio di Classe. Chi può rifiutare incarico. Nota Ministero](#)

Chi deve e chi può presentare domanda come commissario esterno

- I docenti con rapporto di lavoro **a tempo indeterminato** (compresi i docenti assegnati sui posti del potenziamento di organico), in servizio in istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali, se non designati commissari interni o referenti del plico telematico che insegnano, nell'ordine, **nelle classi terminali e non terminali, discipline previste dai piani di studio dei percorsi dell'istruzione secondaria di secondo grado per l'ultimo anno di corso**; che, pur non insegnando tali discipline, insegnano discipline che rientrano nelle classi di concorso afferenti alle discipline assegnate ai commissari esterni.
- I docenti con rapporto di lavoro **a tempo determinato** fino al termine dell'anno scolastico o fino **al termine delle attività didattiche**, in servizio in istituti statali d'istruzione secondaria di secondo grado, se non designati commissari interni o referenti del plico telematico:
 - che insegnano, nell'ordine, nelle classi terminali e non terminali, discipline previste dai piani di studio dei percorsi dell'istruzione secondaria di secondo grado per l'ultimo anno di corso;
 - che insegnano discipline riconducibili alle classi di concorso afferenti alle discipline assegnate ai commissari esterni, in possesso della specifica abilitazione all'insegnamento o di idoneità di cui alla legge n. 124 del 1999 o, da ultimo, di titolo di studio valido per l'ammissione ai concorsi per l'accesso ai ruoli.
- Personale che ha facoltà di presentare l'istanza di nomina in qualità di commissario esterno (modello ES-1).
- I docenti che negli ultimi tre anni abbiano prestato effettivo servizio per almeno un anno, con rapporto di lavoro a tempo determinato sino al termine dell'anno scolastico o sino al termine delle attività didattiche in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado e siano in possesso di abilitazione o idoneità all'insegnamento di cui alla l. n. 124 del 1999 nelle

discipline previste dai piani di studio dei percorsi della scuola secondaria di secondo grado per l'ultimo anno di corso.

Si precisa che hanno facoltà di presentare istanza di nomina in qualità di **commissario esterno attraverso il modello ES-1**, purché rientrino in una delle categorie elencate nei paragrafi 3.c.c. e 3.c.d.:

- ai sensi dell'art. 12 del D.m. n. 183 del 2019, modificato dal D.m. n. 45 del 2026, i docenti in servizio in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, con rapporto di lavoro a tempo parziale. Qualora siano nominati, tali docenti sono tenuti a prestare servizio secondo l'orario previsto per il rapporto di lavoro a tempo pieno e ai medesimi sono corrisposti, per il periodo dell'effettiva partecipazione all'esame, la stessa retribuzione e lo stesso trattamento economico che percepirebbero senza la riduzione dell'attività lavorativa, ai soli fini dello svolgimento della funzione di commissario esterno;
- i docenti tecnico pratici con insegnamento autonomo e insegnamento in compresenza;
- i docenti di sostegno, in possesso della specifica abilitazione all'insegnamento di discipline della scuola secondaria di secondo grado. Non possono presentare domanda di partecipazione all'esame di maturità per commissario esterno i docenti di sostegno che hanno seguito durante l'anno scolastico candidati con disabilità che partecipano all'esame di maturità;
- i docenti in situazione di disabilità o che usufruiscono delle agevolazioni di cui all'art. 33 della l. n. 104 del 1992 e s.m.i.;
- i docenti che usufruiscono di semidistacco sindacale o semiaspettativa sindacale.
- Il personale della scuola appartenente alle tipologie aventi titolo alla nomina in qualità di commissario esterno può contestualmente chiedere la nomina in qualità di **presidente di commissione**, purché in possesso dei prescritti requisiti.

*Sono "assimilati" ai docenti con rapporto di lavoro a tempo determinato fino al termine dell'anno scolastico i docenti di ruolo nella scuola primaria e secondaria di primo grado, utilizzati per l'intero anno scolastico su scuola secondaria di secondo grado, **in possesso della specifica abilitazione all'insegnamento** della scuola secondaria di secondo grado, i quali hanno facoltà di presentare istanza di nomina in qualità di commissario esterno.

Chi deve e chi può presentare domanda come Presidente

Sono tenuti alla presentazione dell'istanza di nomina in qualità di **presidente**:

- i dirigenti scolastici in servizio preposti a istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado e a istituti statali di istruzione nei quali funzionano corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado, nonché i dirigenti preposti ai convitti nazionali e agli educandati femminili.

Hanno facoltà di presentare l'istanza di nomina in qualità di **presidente di commissione**:

- i dirigenti scolastici in servizio preposti a istituti statali del primo ciclo di istruzione;
- i docenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in istituto statale d'istruzione secondaria di secondo grado, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, compresi in graduatorie di merito nei concorsi per dirigente scolastico;
- i docenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, che abbiano svolto per almeno un anno nell'ultimo triennio, incluso l'anno in corso, incarico di presidenza;
- i docenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituto statale d'istruzione secondaria di secondo grado, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, che abbiano svolto

per almeno un anno nell'ultimo triennio, incluso l'anno in corso, le funzioni di collaboratore del dirigente; scolastico, ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del d.lgs. 165/2001;

- i docenti in servizio di istituto statale d'istruzione secondaria di secondo grado con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, provvisti di laurea almeno quadriennale o specialistica o magistrale;
- i docenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituto statale d'istruzione secondaria di secondo grado, con almeno dieci anni di servizio di ruolo;
- i dirigenti scolastici di istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, collocati a riposo da non più di tre anni;
- i dirigenti scolastici di istituti statali del primo ciclo di istruzione, collocati a riposo da non più di tre anni;
- i docenti, già di ruolo in istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali, collocati a riposo da non più di tre anni.

Si evidenzia che hanno facoltà di presentare istanza di nomina in qualità di presidente di commissione attraverso la presentazione del modello ES-1, purché rientrino in una delle categorie elencate nel presente paragrafo:

- ai sensi dell'art. 12 del D.m. n. 183 del 2019, modificato dal D.m. n. 45 del 2026, i docenti in servizio in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, con rapporto di lavoro a tempo parziale. Qualora siano nominati, tali docenti sono tenuti a prestare servizio secondo l'orario previsto per il rapporto di lavoro a tempo pieno e ai medesimi sono corrisposti, per il periodo dell'effettiva partecipazione all'esame, la stessa retribuzione e lo stesso trattamento economico che percepirebbero senza la riduzione dell'attività lavorativa, ai soli fini dello svolgimento della funzione di presidente;
- i docenti-tecnico pratici con insegnamento autonomo e con insegnamento in compresenza;
- i docenti di sostegno, con abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado.

Non possono presentare istanza di nomina in qualità di presidenti i docenti di sostegno che hanno seguito durante il corrente anno scolastico candidati con disabilità che partecipano all'esame di maturità, in quanto deve essere assicurata la presenza dei docenti medesimi durante l'esame;

- i dirigenti scolastici e i docenti in situazione di disabilità o che usufruiscono delle agevolazioni di cui all'art. 33 della l. n. 104 del 1992 e s.m.i.;
- i docenti di religione, con abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado, con contratto a tempo indeterminato in istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali.

Chi può presentare domanda sia come commissario sia come Presidente

Per il ruolo di **PRESIDENTE**:

- un dirigente scolastico preposto a istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali o a istituti di istruzione statali nei quali funzionano corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado, o ai convitti nazionali e agli educandati femminili è tenuto a presentare entrambe le domande (modelli ES-E e ES-1);
- un dirigente scolastico in servizio preposto a istituti del primo ciclo di istruzione statali ha facoltà di presentare entrambe le domande (modelli ES-E e ES-1);
- un docente di ruolo della scuola secondaria di secondo grado statale con almeno 10 anni di servizio di ruolo ha facoltà di presentare entrambe le domande (modelli ES-E e ES-1);*
- un dirigente scolastico o un docente di scuola secondaria di II grado, collocato a riposo da non più di 3 anni, ha facoltà di presentare entrambe le domande (modelli ES-E e ES-1).

Il requisito dei dieci anni di servizio di ruolo, richiesto ai docenti quale titolo per la nomina in qualità di presidente dall'articolo 4 del D.m. n. 183 del 2019, modificato dal D.m. n. 45 del 2026, deve intendersi riferito al servizio di ruolo prestato cumulativamente non solo nella scuola secondaria di secondo grado, ma anche negli altri gradi scolastici.

Per il ruolo di **COMMISSARIO ESTERNO**:

- un docente con contratto a tempo indeterminato o determinato in servizio in istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali (con abilitazione o idoneità all'insegnamento sulle discipline o classi di concorso affidate ai commissari esterni) è tenuto a presentare il modello ES-1, se non designato come commissario interno o referente del plico telematico;
- un docente, già di ruolo in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, collocato a riposo da non più di 3 anni, ha facoltà di presentare il modello ES-1 in considerazione dell'abilitazione o dell'idoneità all'insegnamento sulle discipline o classi di concorso affidate a commissari esterni;
- un docente che negli ultimi tre anni abbia prestato servizio per almeno un anno in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, come supplente annuale o fino al termine delle attività didattiche, ha facoltà di presentare il modello ES-1 se in possesso di abilitazione o idoneità all'insegnamento nelle discipline o classi di concorso affidate a commissari esterni.

Le preferenze

Gli aspiranti in servizio possono esprimere preferenze nella **propria provincia di servizio o di residenza**, purché compresa nella regione di servizio. Resta il divieto di nomina dell'aspirante nelle scuole del distretto scolastico della propria sede o delle sedi di completamento del servizio. Gli aspiranti non in servizio o collocati a riposo, possono esprimere preferenze nella sola provincia di residenza. **NON possono** essere disposte nomine nel distretto che comprende a propria scuola di servizio o di completamento del servizio, se non nel trattamento d'ufficio e in particolari condizioni.

Chi viene nominato ha obbligo di accettare, salvo impedimento

La nota MIM n. 90455 del 25 marzo 2026 ribadisce "L'art. 1, co. 4, del D.m. n. 183 del 2019, modificato dal D.m. n. 45 del 2026, prevede che la partecipazione ai lavori delle commissioni di esame di maturità rientri tra gli obblighi inerenti allo svolgimento delle funzioni proprie del personale della scuola, salvo le deroghe consentite dalle disposizioni normative vigenti. E ancora Non è, pertanto, consentito **rifiutare l'incarico o lasciarlo**, anche nel caso di nomina in sede non richiesta o in commissioni operanti in ordini di studio diversi da quelli di servizio, salvo i casi di legittimo impedimento. Eventuali inosservanze sono suscettibili di valutazione sotto il profilo disciplinare.

Chi non viene nominato è a disposizione della scuola fino al 30 giugno

Al di fuori delle ipotesi di esonero, il personale dirigente e docente non utilizzato nelle operazioni di esame **deve rimanere a disposizione della scuola di servizio fino al 30 giugno 2026**, assicurando la presenza in servizio nei giorni delle prove scritte. I dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali e i dirigenti scolastici acquisiscono l'effettivo recapito di tale personale dirigente e docente, con riferimento a tutto il periodo di svolgimento delle operazioni stesse.

I compensi

Nuovo esame e vecchi compensi? Al momento **nessuna nuova notizia** sulla rivalutazione del lavoro svolto dalle commissioni.

Maturità 2026, nuovo esame con numero minore di commissari ma compensi fermi ancora al 2007?

Le risposte ai quesiti

È possibile inviare un quesito all'indirizzo lallaorizzonte@orizzontescuola.it (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).

La normativa

Nota prot. n. 90455 del 25 marzo 2026

Modificazioni al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 5 marzo 2019, n. 183

Gli allegati

Allegato01 Modello ES0 ESAME 2026

Allegato02 Modello ESC ESAME 2026

Allegato03 Modello ESE ESAME 2026

Allegato04 Modello ES1 ESAME 2026

Allegato05 CalendarioAdempimentiAmministrativi 2026

Allegato06 PrioritàNominaPresidenti 2026

Allegato07 PrioritàNominaCommissari 2026

Allegato08 ElencoClassiConcorso 2026

Allegato10 ElencoIndirizziStudioLingueStraniereSecondaProva 2026

Allegato11 ElencoIndirizziStudioLinguaStranieraAltraMateria 2026

[Maturità 2026, domanda commissari esterni e Presidenti entro il 13 aprile: chi deve compilarla, chi può non farlo. I compensi \[LO SPECIALE\] - Orizzonte Scuola Notizie](#)

361/26 Il colloquio dell'Esame di Maturità 2026 tra norma e pratica: analisi dell'art. 22 dell'Ordinanza ministeriale con esempi applicativi

di *Antonio Fundarò*

L'articolo offre un'analisi sistematica e approfondita dell'art. 22 dell'Ordinanza ministeriale relativa all'Esame di Maturità 2025/2026, con particolare riferimento alla struttura, alle finalità e alle modalità di svolgimento del colloquio orale. Attraverso un'interpretazione giuridica e operativa della norma, vengono esaminati il ruolo del PECUP, del Curriculum dello studente, della dimensione interdisciplinare e dei criteri di valutazione. L'elaborato è arricchito da numerosi esempi concreti di conduzione del colloquio, utili per docenti e studenti al fine di comprendere come si svolge effettivamente la prova e quali comportamenti risultano più coerenti con i parametri valutativi previsti.

Il colloquio come prova di sintesi del percorso scolastico

Il colloquio dell'Esame di Maturità rappresenta oggi una delle prove più complesse e significative dell'intero sistema di valutazione del secondo ciclo di istruzione. L'articolo 22 dell'Ordinanza ministeriale per l'anno scolastico 2025/2026 ne ridefinisce con chiarezza struttura, finalità e modalità di svolgimento, inserendolo in una prospettiva che supera definitivamente la logica dell'interrogazione tradizionale. Il riferimento normativo all'art. 17, comma 9, del d.lgs. 62/2017 chiarisce che il colloquio è finalizzato all'accertamento del **profilo educativo, culturale e professionale (PECUP)** dello studente. Ne deriva una trasformazione radicale della prova: non più mera verifica delle conoscenze, ma valutazione integrata della persona, delle competenze e della maturità. In questo contesto, il dirigente scolastico assume un ruolo strategico di garanzia della corretta applicazione delle disposizioni normative, mentre i docenti sono chiamati a una conduzione del colloquio coerente con i principi di interdisciplinarietà, personalizzazione e trasparenza.

Le finalità del colloquio: oltre le conoscenze disciplinari

L'articolo 22 individua un sistema di finalità che si sviluppa su più livelli. In primo luogo, il colloquio accerta l'acquisizione dei contenuti e dei metodi delle discipline. Tuttavia, questa dimensione non è più sufficiente: la norma richiede espressamente la verifica della capacità di utilizzare le conoscenze, di raccordarle e di argomentare in modo critico e personale.

In secondo luogo, viene introdotta una valutazione della maturità dello studente, intesa come autonomia, responsabilità e consapevolezza.

Infine, assume rilievo il percorso complessivo dello studente, che include:

- esperienze scolastiche;
- attività extracurricolari;
- eventuali azioni meritevoli documentate nel Curriculum.

Esempio applicativo

Uno studente che espone correttamente un argomento di storia ma non riesce a collegarlo ad altre discipline o a esprimere un'opinione critica si collocherà in un livello medio della valutazione.

Al contrario, uno studente che collega un evento storico alla letteratura, all'educazione civica e a problematiche attuali, sviluppando una riflessione personale, dimostrerà il pieno raggiungimento delle finalità previste.

Il ruolo del Curriculum dello studente

Il Curriculum dello studente non è un documento accessorio, ma uno strumento con rilevanza giuridica nel procedimento d'esame. L'articolo 22 impone alla commissione di tenerne conto.

Ciò significa che il colloquio deve essere costruito anche sulla base delle esperienze documentate, tra cui:

- attività di volontariato;
- certificazioni linguistiche;
- esperienze lavorative;
- percorsi di eccellenza.

Esempio applicativo

Uno studente che ha svolto un'esperienza di volontariato in ambito sociale può essere invitato a collegarla:

- all'educazione civica (diritti, solidarietà);
- alla filosofia (etica);
- alla storia (evoluzione dello Stato sociale).

In questo modo, il Curriculum diventa parte integrante della prova.

La struttura del colloquio dell'Esame di Stato: fasi, logica procedurale e criteri applicativi alla luce dell'art. 22

L'articolo 22 dell'Ordinanza ministeriale definisce il colloquio dell'Esame di Stato come una prova strutturata e articolata, caratterizzata da una sequenza di fasi logicamente integrate. Tale articolazione non è meramente descrittiva, ma assume una precisa rilevanza giuridica e didattica: essa vincola la commissione nella conduzione della prova e orienta la preparazione del candidato. Il colloquio non può essere concepito come una successione casuale di domande, bensì come un percorso unitario che consente di accertare, in modo progressivo, il livello di maturazione complessiva dello studente. In questa prospettiva, è possibile individuare due macro-fasi fondamentali: una fase iniziale di riflessione personale e una fase centrale di sviluppo disciplinare e interdisciplinare, tra loro strettamente connesse.

La fase iniziale: la riflessione sul percorso personale come apertura del colloquio

Il colloquio prende avvio con una riflessione dello studente sul proprio percorso scolastico e personale. Questa fase, apparentemente introduttiva, riveste in realtà una funzione essenziale, in quanto consente alla commissione di cogliere immediatamente il livello di consapevolezza, maturità e capacità riflessiva del candidato. Dal punto di vista giuridico, tale previsione si collega direttamente alla finalità del colloquio di accertare il PECUP, ossia il profilo complessivo dello studente. Non si tratta, dunque, di una semplice presentazione autobiografica, ma di un momento valutativo a tutti gli effetti. Per essere efficace, questa fase richiede almeno tre competenze fondamentali: la capacità di sintesi, la consapevolezza del proprio percorso e la capacità di autovalutazione. Lo studente deve

dimostrare di saper selezionare gli elementi più significativi della propria esperienza formativa e di saperli interpretare.

Esempi applicativi: diversi livelli di prestazione

Una riflessione superficiale potrebbe assumere la seguente forma:

«Durante questi anni ho studiato diverse materie e mi sono impegnato abbastanza».

Una simile esposizione evidenzia:

- genericità;
- assenza di elementi distintivi;
- mancanza di consapevolezza.

La valutazione, in questo caso, sarà negativa o comunque molto bassa, poiché non emergono elementi utili per accertare la maturità dello studente.

Una riflessione di livello intermedio potrebbe invece essere:

«Nel mio percorso scolastico ho sviluppato un interesse particolare per le discipline umanistiche, in particolare per la letteratura e la filosofia, anche se ho incontrato qualche difficoltà nelle materie scientifiche».

Qui emergono:

- una maggiore consapevolezza;
- un primo tentativo di autovalutazione;
- una capacità di individuare punti di forza e debolezza.

Tuttavia, manca ancora una rielaborazione più profonda.

Una riflessione di livello avanzato potrebbe essere:

«Nel mio percorso ho sviluppato un interesse particolare per le discipline scientifiche, ma anche per la riflessione filosofica, soprattutto sul rapporto tra scienza ed etica. Questo mi ha portato a interrogarmi sul ruolo della conoscenza scientifica nella società contemporanea».

In questo caso:

- lo studente dimostra capacità di sintesi;
- emergono collegamenti tra discipline;
- si evidenzia una riflessione personale.

Una prestazione eccellente, infine, potrebbe includere anche una dimensione orientativa: «Il mio percorso scolastico mi ha portato a sviluppare un interesse per il rapporto tra scienza, tecnologia ed etica, che ho approfondito sia attraverso lo studio della filosofia sia mediante esperienze di laboratorio. Questo ha orientato la mia scelta verso studi universitari in ambito scientifico, con particolare attenzione alle implicazioni sociali dell'innovazione».

Qui si riscontrano:

- piena consapevolezza;
- capacità di sintesi;
- collegamento tra esperienza, studio e progetto futuro.

La fase centrale: sviluppo disciplinare e costruzione interdisciplinare

Dopo la fase iniziale, il colloquio entra nel suo nucleo centrale, che riguarda le discipline individuate dal decreto ministeriale. Tuttavia, l'articolo 22 chiarisce che la prova non deve essere condotta attraverso interrogazioni separate e autonome. La commissione è chiamata a costruire un percorso unitario, nel quale le discipline dialogano tra loro e concorrono alla costruzione di un discorso coerente. Questo rappresenta uno dei punti più delicati e qualificanti dell'intero colloquio. Dal punto di vista giuridico, tale impostazione risponde all'esigenza di accertare competenze trasversali e non semplicemente conoscenze settoriali. La dimensione interdisciplinare diventa quindi un elemento obbligato, e non facoltativo.

La logica della conduzione: dal quesito al percorso argomentativo

Una conduzione corretta del colloquio si basa su una progressione logica, che può partire da:

- un testo;
- un documento;
- un problema;
- un'esperienza.

A partire da questo elemento iniziale, la commissione guida lo studente verso la costruzione di collegamenti tra le discipline.

Esempio di conduzione corretta

Si immagina un colloquio che prende avvio da un testo letterario sul progresso scientifico.

La commissione potrebbe:

- chiedere un'analisi del testo (letteratura);
- collegare il tema al contesto storico (storia);
- approfondire le implicazioni etiche (filosofia);
- introdurre elementi scientifici (fisica o scienze).

In questo modo:

- il colloquio mantiene un'unità tematica;
- le discipline si integrano;
- lo studente costruisce un percorso coerente.

Esempi applicativi: diversi modelli di conduzione

Conduzione frammentata (non conforme alla norma)

La commissione pone:

- una domanda di matematica isolata;
- una domanda di storia non collegata;
- una domanda di filosofia senza raccordo.

In questo caso:

- manca la dimensione interdisciplinare;
- il colloquio si riduce a una sequenza di interrogazioni;
- non viene rispettato lo spirito dell'articolo 22.

Questa modalità può essere oggetto di rilievo anche sotto il profilo della legittimità della procedura.

Conduzione parzialmente integrata (livello intermedio)

La commissione tenta di collegare alcune discipline, ma in modo non sempre coerente.

Ad esempio:

- parte da un argomento storico;
- introduce un collegamento con la letteratura;
- non sviluppa il collegamento con le altre discipline.

Qui si registra un tentativo di interdisciplinarietà, ma non pienamente realizzato.

Conduzione pienamente integrata (livello corretto)

La commissione costruisce un percorso coerente:

- avvio da un tema centrale;
- sviluppo progressivo dei collegamenti;
- coinvolgimento equilibrato delle discipline;
- valorizzazione del contributo dello studente.

In questo caso:

- il colloquio rispetta pienamente la norma;
- lo studente è messo nelle condizioni di esprimere le proprie competenze;
- la valutazione risulta più attendibile.

Il ruolo attivo dello studente nella costruzione del colloquio

È importante sottolineare che la costruzione dell'unità del colloquio non dipende esclusivamente dalla commissione. Anche lo studente ha un ruolo attivo.

Uno studente preparato:

- anticipa i collegamenti;
- propone percorsi interdisciplinari;
- guida in parte il colloquio.

Esempio

Alla domanda su un evento storico, uno studente può rispondere:

«Questo evento può essere collegato anche alla letteratura del periodo, in cui emergono temi analoghi, e alla filosofia, che riflette sulle stesse problematiche».

Questo comportamento:

- dimostra autonomia;
- valorizza la preparazione;
- incide positivamente sulla valutazione.

Criticità ricorrenti nella fase disciplinare

Tra gli errori più frequenti si riscontrano:

- esposizione nozionistica e mnemonica;
- incapacità di collegare le discipline;
- difficoltà nell'argomentazione;
- rigidità nell'esposizione.

Questi elementi impediscono alla commissione di accertare le competenze richieste dalla norma.

L'equilibrio tra le fasi del colloquio

L'articolo 22 attribuisce alla commissione il compito di garantire un'equilibrata articolazione del colloquio.

Ciò significa che:

- la fase iniziale non deve essere trascurata;
- la fase disciplinare non deve essere sbilanciata su una sola materia;
- deve essere assicurato il coinvolgimento delle diverse discipline.

L'assenza di equilibrio può compromettere la qualità della valutazione.

/

Un modello avanzato di valutazione

La struttura del colloquio delineata dall'articolo 22 rappresenta un modello avanzato di valutazione, fondato su integrazione, interdisciplinarietà e centralità dello studente. La fase iniziale consente di accertare la consapevolezza e la maturità personale. La fase centrale permette di verificare le conoscenze, le competenze e la capacità di collegamento. Per gli studenti, ciò implica una preparazione orientata alla comprensione e alla rielaborazione. Per i docenti, richiede una conduzione attenta e coerente. Per i dirigenti scolastici, comporta una funzione di vigilanza sulla correttezza dell'intero processo. Il colloquio diventa così non solo una prova d'esame, ma il momento conclusivo di un percorso formativo integrale.

Il PCTO nel colloquio d'esame: funzione, struttura e criteri di valutazione della riflessione critica

All'interno del colloquio dell'Esame di Stato, l'analisi delle esperienze di **Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento (PCTO)** rappresenta una delle componenti più qualificanti della prova orale. Non si tratta di un momento accessorio o meramente descrittivo, ma di una fase espressamente prevista dall'articolo 22, che assume una funzione strategica nella valutazione complessiva del candidato. Il legislatore attribuisce a tale segmento del colloquio una chiara finalità: verificare la capacità dello studente di **rileggere criticamente un'esperienza formativa svolta in contesti non esclusivamente scolastici**, integrandola con il proprio percorso disciplinare e con il profilo educativo complessivo. In questa prospettiva, il PCTO diventa un banco di prova privilegiato

per accertare competenze trasversali, autonomia, consapevolezza e capacità di trasferimento delle conoscenze.

La natura della prova: dalla descrizione all'interpretazione dell'esperienza

Un primo elemento da chiarire, anche sul piano operativo, riguarda la natura dell'intervento richiesto allo studente. La norma non si limita a prevedere una esposizione dell'esperienza, ma richiede espressamente una **analisi critica e una correlazione con il percorso di studi e con il PECUP**.

Ciò implica che il candidato deve superare una logica narrativa o cronachistica e adottare invece un approccio riflessivo e argomentativo. L'esperienza di PCTO deve essere "letta" e interpretata, non semplicemente raccontata.

In termini concreti, questo significa che non è sufficiente riferire:

- dove si è svolto il percorso;
- quali attività sono state realizzate;
- quanto è durato lo stage.

È invece necessario sviluppare una riflessione che evidenzi:

- il significato formativo dell'esperienza;
- le competenze acquisite;
- il collegamento con le discipline studiate;
- l'impatto sul proprio orientamento personale e professionale.

Le tre dimensioni fondamentali della valutazione del PCTO

L'analisi del PCTO nel colloquio può essere ricondotta a tre dimensioni fondamentali, che costituiscono anche i principali criteri di valutazione impliciti nella norma. La prima dimensione è quella **descrittivo-informativa**, che rappresenta il livello minimo: lo studente deve dimostrare di saper presentare l'esperienza in modo chiaro, ordinato e coerente. La seconda dimensione è quella **disciplinare e interdisciplinare**, che implica la capacità di collegare l'esperienza alle conoscenze acquisite nelle diverse materie. Questo passaggio è decisivo, perché consente di verificare la capacità di trasferimento dei saperi. La terza dimensione è quella **critica e riflessiva**, che rappresenta il livello più alto: lo studente deve essere in grado di valutare l'esperienza, individuandone punti di forza, criticità e ricadute sul proprio percorso.

Il raccordo con il percorso di studi e con il PECUP

Uno degli aspetti più rilevanti, sotto il profilo giuridico e didattico, è il collegamento tra il PCTO e il percorso di studi. L'articolo 22 richiede esplicitamente che l'esperienza sia correlata al PECUP, ossia al profilo in uscita dello studente.

Questo implica che il candidato deve dimostrare:

- coerenza tra esperienza svolta e indirizzo di studi;
- capacità di individuare nessi tra attività pratiche e contenuti teorici;
- consapevolezza del proprio percorso formativo.

Ad esempio, uno studente di un istituto tecnico economico dovrà evidenziare come l'esperienza svolta in azienda abbia contribuito a consolidare competenze di:

- organizzazione aziendale;
- gestione amministrativa;
- analisi dei processi produttivi.

Analogamente, uno studente liceale dovrà valorizzare gli aspetti culturali, metodologici e critici dell'esperienza, anche in chiave interdisciplinare.

La presentazione: relazione o prodotto multimediale

L'articolo 22 prevede che l'analisi del PCTO possa essere svolta mediante una **relazione o un elaborato multimediale**. Questa possibilità introduce una dimensione ulteriore, legata alle competenze comunicative e digitali. La scelta dello strumento non è neutra: un elaborato

multimediale ben strutturato può valorizzare l'esperienza, mentre una presentazione confusa o superficiale può penalizzare il candidato.

È quindi essenziale che la presentazione:

- sia coerente e ben organizzata;
- utilizzi un linguaggio appropriato;
- integri elementi visivi solo se funzionali al contenuto;
- non sostituisca, ma supporti l'esposizione orale.

Esempi applicativi: livelli di prestazione a confronto

Per comprendere concretamente come viene valutata questa parte del colloquio, è utile esaminare alcuni esempi.

Esempio di livello base (prestazione insufficiente)

Lo studente afferma:

«Ho fatto uno stage in un'azienda, dove ho osservato il lavoro degli impiegati e ho aiutato a fare alcune attività».

In questo caso:

- la descrizione è generica;
- non emergono competenze;
- manca qualsiasi collegamento disciplinare;
- non vi è riflessione critica.

La valutazione sarà negativa o comunque molto bassa.

Esempio di livello intermedio (prestazione adeguata)

Lo studente espone:

«Durante il PCTO ho svolto attività amministrative in un'azienda, occupandomi della registrazione di documenti contabili. Questa esperienza mi ha permesso di applicare alcune conoscenze di economia aziendale studiate a scuola».

Qui emergono:

- una descrizione più precisa;
- un primo collegamento disciplinare;
- una consapevolezza di base.

Tuttavia:

- la riflessione è ancora limitata;
- manca una valutazione critica approfondita.

La valutazione sarà sufficiente o discreta.

Esempio di livello avanzato (prestazione buona)

Lo studente afferma:

«Nel corso del PCTO ho partecipato alle attività amministrative di un'azienda, occupandomi della registrazione di fatture e documenti contabili. Questa esperienza mi ha consentito di applicare concretamente i principi studiati in economia aziendale, in particolare per quanto riguarda la gestione delle scritture contabili. Ho inoltre sviluppato competenze organizzative e relazionali, lavorando in team e rispettando le scadenze».

In questo caso:

- la descrizione è dettagliata;
- il collegamento disciplinare è chiaro;
- emergono competenze trasversali.

La valutazione sarà buona.

Esempio di livello eccellente (prestazione completa e critica)

Lo studente espone:

«L'esperienza di PCTO svolta presso un'azienda del settore commerciale ha rappresentato un momento fondamentale del mio percorso formativo. Oltre ad applicare le conoscenze di economia aziendale, ho potuto osservare concretamente il funzionamento dei processi organizzativi e

decisionali. In particolare, ho compreso come la teoria studiata a scuola debba essere adattata alle esigenze reali dell'impresa. Questa esperienza mi ha anche portato a riflettere sull'importanza delle competenze relazionali e comunicative, che risultano determinanti nel contesto lavorativo. Ritengo che il PCTO abbia rafforzato il mio orientamento verso studi economici».

Qui si evidenziano:

- piena padronanza espositiva;
- integrazione teoria-pratica;
- riflessione critica;
- consapevolezza orientativa.

La valutazione sarà elevata o massima.

Errori ricorrenti e criticità

L'esperienza mostra che molti studenti commettono errori ricorrenti, tra cui:

- limitarsi alla narrazione dei fatti;
- non collegare l'esperienza alle discipline;
- non esplicitare le competenze acquisite;
- utilizzare un linguaggio generico;
- non sviluppare una riflessione personale.

Tali criticità incidono negativamente sulla valutazione, anche quando l'esperienza in sé è stata significativa.

Il ruolo della commissione nella conduzione della prova

La commissione ha il compito di valorizzare questa parte del colloquio, ponendo domande che stimolino la riflessione e l'approfondimento.

Ad esempio, può chiedere:

- quali competenze sono state acquisite;
- quali difficoltà sono state incontrate;
- quali collegamenti si possono fare con le discipline;
- quali ricadute ha avuto l'esperienza sul percorso personale.

Una conduzione efficace del colloquio consente di far emergere anche competenze non immediatamente evidenti.

Il PCTO, nel colloquio dell'Esame di Stato, non è una semplice testimonianza di attività svolte, ma una vera e propria prova di maturità formativa.

Lo studente è chiamato a dimostrare di saper:

- riflettere sull'esperienza;
- collegarla al proprio percorso;
- valorizzarne il significato.

Per i docenti e per i dirigenti scolastici, questa fase rappresenta un momento cruciale per verificare la coerenza tra formazione scolastica e sviluppo delle competenze, confermando il ruolo del colloquio come sintesi dell'intero percorso educativo.

negativamente.

Educazione civica: una verifica trasversale

L'articolo 22 prevede la verifica delle competenze di educazione civica.

Questa verifica non avviene in modo isolato, ma integrato.

Esempio

Durante un colloquio su tecnologia digitale, la commissione può chiedere:

- implicazioni etiche;
- tutela dei dati personali;
- cittadinanza digitale.

Discussione delle prove scritte

Il colloquio include la discussione degli elaborati scritti.

Esempio

Uno studente può essere invitato a:

- spiegare le scelte fatte;
- correggere eventuali errori;
- approfondire un passaggio.

Questa fase valuta la consapevolezza e la capacità di autocritica.

Il ruolo della commissione: discrezionalità e vincoli

La commissione esercita una discrezionalità tecnica, ma vincolata:

- alla norma;
- al documento del consiglio di classe;
- alla griglia di valutazione.

Il dirigente scolastico deve vigilare sulla correttezza delle operazioni.

Casi particolari

Comportamento insufficiente

Il colloquio include un approfondimento specifico.

CLIL

Accertamento possibile solo se il docente è presente.

Inclusione

Applicazione delle misure previste per disabilità e DSA.

La valutazione: criteri e attribuzione del punteggio

Il colloquio vale 20 punti.

La valutazione è:

- collegiale;
- immediata;
- basata sulla griglia.

Esempio di attribuzione

- buona conoscenza ma scarsa argomentazione → punteggio medio;
- eccellenza in tutti gli indicatori → punteggio massimo.

Errori più frequenti degli studenti

- studio nozionistico;
- mancanza di collegamenti;
- esposizione mnemonica;
- assenza di riflessione personale.

Errori più frequenti delle commissioni

- conduzione frammentata;
- domande non coerenti;
- mancato uso della griglia;
- squilibrio tra discipline.

Il colloquio come una prova complessa, integrata e profondamente innovativa

L'articolo 22 configura il colloquio come una prova complessa, integrata e profondamente innovativa. Per gli studenti, significa prepararsi in modo diverso: non solo studiare, ma comprendere, collegare e riflettere. Per i docenti, implica una conduzione consapevole e strutturata. Per i dirigenti scolastici, rappresenta un ambito di responsabilità amministrativa e organizzativa fondamentale. Il

colloquio diventa così il momento in cui lo studente dimostra non solo ciò che sa, ma ciò che è diventato.

<https://www.orizzontescuola.it/il-colloquio-dellesame-di-maturita-2026-tra-norma-e-pratica-analisi-dellart-22-dellordinanza-ministeriale-con-esempi-applicativi/>

362/26 Maturità 2026, modelli MAD per sostituire Presidenti e Commissari assenti. Chi può presentare domanda

di *Lalla*

Maturità 2026: in caso di assenza dei docenti commissari esterni sarà necessario provvedere alla loro sostituzione. Gli Uffici Scolastici Provinciali mettono a disposizione dei candidati i modelli di domanda MAD (Messa a Disposizione). I modelli MAD vengono messi a disposizione in previsione di carenze nel personale incaricato e dalla necessità di garantire il regolare svolgimento degli Esami, che inizieranno martedì 16 giugno con la riunione plenaria.

Chi può presentare la MAD

La domanda di messa a disposizione interessa perlopiù i docenti precari che non abbiano avuto l'obbligo (o che non si siano avvalsi della facoltà) di presentare domanda per gli Esami di Stato.

Elenchi in aggiornamento

La domanda di messa a disposizione serve agli Uffici Scolastici per avere un elenco di insegnanti pronti a sostituire i commissari che dopo la nomina, saranno rinunciatari o assenti.

ATTENZIONE: alcuni Uffici Scolastici potrebbero inserire una data ultima entro la quale presentare la domanda. Si consiglia massima attenzione, se interessati ad una determinata provincia o si vuole massimizzare la possibilità di ottenere un incarico.

EMILIA ROMAGNA

- Bologna –

[**ELENCO IN AGGIORNAMENTO**]

[**Maturità 2026, modelli MAD per sostituire Presidenti e Commissari assenti. Chi può presentare domanda - Orizzonte Scuola Notizie**](#)

363/26 Maturità 2026, docente senza classi terminali è obbligato a presentare domanda?

di *redazione*

Nel question time del 1° aprile 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Graziamaria Pistorino, rappresentante della segreteria nazionale della Flc Cgil, è stata affrontata una questione relativa alle procedure per la partecipazione agli esami di Stato. Un focus particolare è stato posto su: termini e modalità di presentazione delle domande per commissari e presidenti di commissione per la maturità 2026. La sindacalista ha chiarito che l'obbligo riguarda tutti i docenti della secondaria di secondo grado non già impegnati come commissari interni, indipendentemente dalla presenza di classi terminali.

La guida

Indicando Sì si attiva **il link Materia di nomina; in questo modo** l'aspirante è guidato verso l'esatta individuazione della disciplina e della classe di concorso fra quelle affidate a commissario esterno

nel proprio indirizzo d'insegnamento. La classe di concorso di servizio può essere modificata, se necessario. Per l'individuazione della materia di nomina l'aspirante sceglie con i selettori proposti l'indirizzo prevalente d'insegnamento, attraverso il percorso e il settore di riferimento, e seleziona la disciplina affidata a commissario esterno compatibile con la propria classe di concorso di servizio. Maturità 2026, domanda commissari esterni e Presidenti entro il 13 aprile: chi deve compilarla, chi può non farlo. I compensi [LO SPECIALE]

Tutti i quesiti

[1:06] – Quali sono le novità principali dell'esame di maturità 2026 rispetto agli anni precedenti?

[3:02] – Quali sono le principali criticità evidenziate dalla FLC CGIL sulla riforma dell'esame di maturità?

[5:23] – Quali sono le conseguenze della riduzione dei commissari da sette a cinque nelle commissioni d'esame?

[10:38] – Quali sono le scadenze per la presentazione delle domande per commissari e presidenti di maturità 2026?

[11:11] – Come sono composte le commissioni d'esame di maturità secondo la nuova normativa?

[11:31] – La partecipazione alle commissioni d'esame è obbligatoria per il personale scolastico?

[12:09] – Quali sono le principali modifiche nella composizione dei commissari interni ed esterni?

[13:41] – Come vengono nominati i presidenti e i commissari delle commissioni d'esame?

[14:01] – In quali casi possono essere coinvolti docenti di classi non terminali nelle commissioni?

[15:55] – Quali sono le fasi operative per la formazione delle commissioni d'esame?

[18:30] – Quali sono le modalità e i requisiti per candidarsi come presidente di commissione?

[20:45] – Qual è l'ordine di priorità nella nomina dei presidenti di commissione?

[23:47] – In quali casi è possibile rifiutare l'incarico di presidente o commissario d'esame?

[26:13] – Chi è obbligato a presentare domanda come commissario esterno?

[27:32] – Quali docenti possono presentare domanda come commissari esterni pur non essendo obbligati?

[28:46] – I docenti di sostegno possono essere nominati commissari esterni?

[29:45] – Come avviene la nomina dei commissari esterni tra preferenze e assegnazioni d'ufficio?

[31:41] – In quali casi è possibile rifiutare l'incarico di commissario esterno?

[33:09] – Quali sono i criteri per la nomina dei commissari interni?

[35:28] – Cosa succede se il docente titolare è assente per lungo periodo prima degli esami?

[37:18] – Quali sono i compensi previsti per presidenti e commissari di maturità?

[39:42] – Come vengono calcolati i compensi aggiuntivi per distanza dalla sede di servizio?

[41:21] – Un docente senza classe terminale deve presentare domanda come commissario esterno?

[42:37] – Un docente in assegnazione provvisoria su sostegno è obbligato a fare domanda?

[43:15] – Un docente con supplenza al secondo grado è obbligato a presentare domanda come commissario esterno?

[43:47] – Un docente precario può candidarsi come commissario esterno?

[44:19] – La legge 104 consente di evitare la domanda per gli esami di Stato?

[45:01] – Un docente della secondaria di primo grado può fare domanda come commissario esterno?

[46:00] – Anche se la propria materia non è oggetto d'esame bisogna presentare domanda?

[46:33] – È obbligatorio indicare una seconda provincia nella domanda da commissario esterno?

[46:45] – Si può essere nominati commissario esterno nella scuola in cui si è svolto il preluogo?

[48:26] – Il dirigente può scegliere liberamente i commissari interni o deve seguire il decreto ministeriale?

[50:17] – I docenti senza classi terminali sono comunque obbligati a presentare domanda?

[Maturità 2026, docente senza classi terminali è obbligato a presentare domanda? - Orizzonte Scuola Notizie](#)

364/26 Maturità 2026, al colloquio spazio anche per la “maturazione personale”: si valuteranno autonomia e responsabilità

di *Andrea Carlino*

A partire da quest’anno, l’esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado cambierà ufficialmente denominazione: si chiamerà “esame di maturità”. La novità, introdotta dal decreto-legge 127/2025 convertito nella legge n. 164 del 30 ottobre 2025, porta con sé un ripensamento profondo della prova orale e dei criteri con cui i commissari valutano gli studenti. Il nuovo Esame di Maturità non si limita più a verificare i livelli di apprendimento conseguiti in relazione a conoscenze, abilità e competenze specifiche di ogni indirizzo di studio. Oggi deve anche **valutare il «grado di maturazione personale, di autonomia e di responsabilità»** raggiunto da ciascun candidato, con una dichiarata **funzione orientativa** finalizzata a sostenere scelte consapevoli per il proseguimento degli studi terziari o l’inserimento nel mondo del lavoro. Ma come possono essere “misurati” questi parametri, soprattutto da parte dei commissari esterni che conoscono lo studente solo in occasione dell’esame e sono chiamati a dare una valutazione costruita implicitamente sul percorso personale e di studio degli anni precedenti? Nella puntata di Question Time, andata in onda lo scorso 12 dicembre, sull’argomento è intervenuta **Cristina Costarelli**, presidente dell’Associazione nazionale presidi Lazio e dirigente scolastica: *“Alla luce delle precedenti ordinanze d’esame, è ragionevole attendersi anche per il futuro una griglia di valutazione del colloquio orale con valenza nazionale. Questo strumento è fondamentale, sia per garantire equità agli studenti, sia per offrire alle commissioni criteri chiari e condivisi. Concetti come maturazione e autonomia possono avere molte interpretazioni; per questo una griglia nazionale dovrebbe individuare indicatori legati, ad esempio, alla capacità di rielaborazione personale, all’originalità degli approfondimenti, alla capacità di stabilire connessioni tra contenuti diversi e con apprendimenti pregressi. L’autonomia si manifesta quando lo studente non si limita a ripetere in modo standard quanto appreso, ma dimostra di saperlo interpretare e rielaborare in modo personale. Anche collegamenti non esplicitamente richiesti, se pertinenti, costituiscono segnali importanti di maturità. Proprio per questo si auspica fortemente l’adozione di criteri nazionali, come già avvenuto in passato”*.

La griglia pubblicata il 26 marzo

Intanto, lo scorso 26 marzo, il MiM ha pubblicato la nuova griglia di valutazione del colloquio orale, che quest’anno i commissari dovranno applicare. Rispetto allo scorso anno, la principale novità è l’inserimento esplicito dell’indicatore relativo al «grado di maturazione personale, autonomia e responsabilità».

La griglia si articola ora in quattro indicatori principali:

- **Acquisizione dei contenuti e dei metodi disciplinari** (fino a 5 punti): valuta completezza e profondità della preparazione;
- **Capacità di utilizzare e ricordare le conoscenze acquisite e padronanza lessicale e semantica** (fino a 5 punti): premia la capacità di istituire nessi pluridisciplinari e la precisione del linguaggio tecnico;
- **Capacità di argomentare in modo critico e personale** (fino a 5 punti): misura l’originalità e la rielaborazione dei contenuti;
- **Grado di maturazione personale, autonomia e responsabilità** (fino a 5 punti): esamina la capacità di riflettere criticamente sulle proprie scelte e di gestire responsabilità.

Il colloquio orale vale complessivamente fino a **venti punti** (il voto finale è su 100). Il nuovo indicatore rappresenta quindi esattamente un quarto del punteggio della prova orale: non si tratta di un punteggio aggiuntivo, ma di una componente strutturale della valutazione.

I livelli di maturazione

Il Ministero ha dettagliato a quali «gradi di maturazione» corrispondano i punteggi assegnabili per quest'ultimo indicatore:

- **tra 0,50 e 1 punto:** lo studente «ha raggiunto un grado di maturazione molto parziale e un livello di autonomia e responsabilità incompleto»;
- **tra 1,50 e 2,50 punti:** «ha raggiunto un limitato grado di maturazione e di autonomia; necessita di guida e di supporto per gestire scelte e responsabilità»;
- **tra 3 e 3,50 punti:** «ha raggiunto un apprezzabile livello di maturazione; è in grado di assumere decisioni autonome e gestire con sicurezza scelte personali»;
- **tra 4 e 4,50 punti:** «ha raggiunto un alto grado di maturazione, autonomia e responsabilità; è capace di riflettere criticamente sulle proprie scelte e sul proprio agire»;
- **5 punti:** «ha raggiunto un elevato grado di autonomia e maturazione personale; sa gestire responsabilità significative in modo esemplare per gli altri».

Era una misura che il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara aveva già annunciato di voler introdurre per dare una valutazione più complessiva dello studente. Con l'ordinanza del 26 marzo sono state messe in atto le modifiche del decreto-legge n.127 del 2025.

- Lo speciale di Orizzonte Scuola

Leggi anche

- Nuovo Esame di Maturità 2026 valuterà maturazione personale e autonomia. Come si "misura"?

[Maturità 2026, al colloquio spazio anche per la "maturazione personale": si valuteranno autonomia e responsabilità - Orizzonte Scuola Notizie](#)

365/26 Libri di testo 2026/27: adozioni entro metà maggio e comunicazione dati entro l'8 giugno. Novità Nuove Indicazioni. Circolare

di redazione

Con una nota del 31 marzo, il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha fornito alle istituzioni scolastiche indicazioni operative per l'adozione dei libri di testo nell'anno scolastico 2026/2027. Il riferimento normativo principale resta il decreto-legge n. 104/2013, che affida al Collegio dei docenti la scelta dei testi o di strumenti alternativi, nel rispetto del piano dell'offerta formativa e dei tetti di spesa. Per il prossimo anno scolastico, i limiti di spesa e i prezzi dei libri sono stati aggiornati con i decreti ministeriali n. 50 e 51 del 26 marzo 2026, attualmente in corso di registrazione. L'adeguamento tiene conto del tasso di inflazione programmata dell'1,5%, indicato dal Ministero dell'Economia.

Per la scuola secondaria:

- i tetti di spesa sono definiti per ciascun anno di corso;
- è possibile uno sfioramento fino al 20%, purché motivato dal Collegio dei docenti e approvato dal Consiglio d'istituto;
- Uffici scolastici regionali e revisori sono chiamati a vigilare sul rispetto dei limiti.

Nuove Indicazioni nazionali per il primo ciclo

Una novità riguarda i contenuti dei libri per il primo ciclo:

- per le classi prime della primaria e della secondaria di primo grado, i testi dovranno essere allineati alle nuove Indicazioni nazionali (DM 221/2025);
- per le altre classi continueranno ad applicarsi le precedenti Indicazioni (DM 254/2012) fino a esaurimento.

Testi consigliati e contenuti digitali

Il Ministero richiama i limiti sull'uso dei testi consigliati:

- possono essere indicati solo se monografici o di approfondimento;
- rientrano anche contenuti digitali integrativi, eventualmente adottati separatamente.

Tempistiche e procedure di adozione

Le scuole dovranno rispettare un calendario preciso:

- le delibere del Collegio dei docenti vanno adottate entro la seconda decade di maggio;
- è possibile confermare i testi in uso o procedere a nuove adozioni, soprattutto per le classi iniziali dei cicli;
- non è consentito modificare le scelte dopo l'inizio dell'anno scolastico.

Comunicazione dei dati e pubblicazione

Le istituzioni scolastiche sono tenute a trasmettere i dati:

- entro l'8 giugno 2026, tramite la piattaforma AIE;
- anche in caso di scelta di strumenti alternativi ai libri di testo.

I dati potranno poi essere pubblicati su *Scuola in Chiaro*, attraverso le funzioni disponibili sul sistema informativo SIDI.

Accessibilità e vigilanza

Particolare attenzione è richiesta per gli studenti con disabilità visiva, per i quali le scuole devono attivare tempestivamente la produzione di materiali accessibili. Ai dirigenti scolastici spetta inoltre la vigilanza sull'intero processo, garantendo il rispetto delle norme e l'equilibrio tra autonomia didattica e vincoli di spesa. Rimane il divieto per il personale scolastico di commercializzare libri di testo. Il Ministero richiama infine l'importanza di una corretta e completa comunicazione dei dati, anche per facilitare l'acquisto anticipato dei testi da parte delle famiglie.

- Circolare

[Libri di testo 2026/27: adozioni entro metà maggio e comunicazione dati entro l'8 giugno. Novità Nuove Indicazioni. CIRCOLARE - Orizzonte Scuola Notizie](#)

366/26 Libri di testo 2026/2027: tetti di spesa aggiornati all'1,5% di inflazione programmata, fino a 346 euro per il primo anno dei licei. Decreti

di redazione

Publicato il decreto ministeriale del 26 marzo che stabilisce i tetti di spesa della dotazione libraria per ciascun anno della scuola secondaria di primo e di secondo grado relativi all'anno scolastico 2026/2027. La base giuridica dell'aggiornamento risiede nell'articolo 15, comma 3, lettera c) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, come modificato dal decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, che prevede che "*i tetti di spesa dell'intera dotazione libraria necessaria per ciascun anno della scuola secondaria di primo e secondo grado sono adeguati al tasso di inflazione programmata.*" Il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro ha fissato tale tasso per l'anno 2026 all'1,5%, valore applicato ai massimali già determinati con il decreto ministeriale 19 marzo 2025, n. 58.

I massimali per ordine scolastico e formato dei testi

Per la **scuola secondaria di primo grado**, i nuovi tetti sono: 303 euro per il primo anno, 121 euro per il secondo anno e 136 euro per il terzo anno. Per la **scuola secondaria di secondo grado**, gli importi variano in base al percorso di studio e all'anno di corso: al liceo classico e al liceo linguistico

il primo anno registra un tetto di 346 euro, al liceo scientifico di 331 euro, agli istituti tecnici del settore economico di 329 euro e a quelli del settore tecnologico ambientale di 346 euro. Il decreto prevede una riduzione del 10% quando i testi adottati sono realizzati in versione mista, ossia cartacea e digitale con contenuti integrativi, e una riduzione del 30% in caso di adozione esclusiva di testi in **formato digitale**. Il collegio dei docenti e il consiglio di istituto possono deliberare incrementi fino al 20% rispetto ai massimali ordinari, a condizione che la delibera risulti adeguatamente motivata.

Ambito di applicazione e obblighi di controllo

Il decreto si applica alle adozioni di **libri di testo** nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado per l'anno scolastico 2026/2027. Il nuovo ordinamento dei percorsi dell'istruzione tecnica di cui al decreto ministeriale 19 febbraio 2026, n. 29, e la **filiera formativa tecnologico-professionale** istituita dalla legge 8 agosto 2024, n. 121, trovano applicazione nell'anno 2026/2027 solo per le classi prime, con i tetti corrispondenti ai percorsi quinquennali già vigenti. Gli **Uffici Scolastici Regionali** sono tenuti a esercitare la vigilanza necessaria e ad attivare i controlli opportuni affinché le delibere di adozione rispettino i vincoli di legge, garantendo al contempo che le scelte dei docenti restino espressione della libertà di insegnamento e dell'autonomia professionale. I revisori dei conti presso le istituzioni scolastiche verificano il rispetto dei tetti di spesa nell'ambito dei compiti ordinari loro assegnati dalla normativa vigente.

- **Decreto**
- **Decreto scuola primaria**
- Allegato scuola media
- Allegato scuola secondaria

[Libri di testo 2026/2027: tetti di spesa aggiornati all'1,5% di inflazione programmata, fino a 346 euro per il primo anno dei licei. DECRETI - Orizzonte Scuola Notizie](#)

367/26 Palestre scolastiche alle società sportive: accessibili tutto l'anno. Via libera definitivo dal Parlamento. Cosa è previsto

di *Andrea Carlino*

Il Senato ha approvato in via definitiva, in seconda lettura e all'unanimità, la proposta di legge sulle palestre scolastiche a prima firma del deputato del Partito Democratico Mauro Berruto, già commissario tecnico della Nazionale italiana di pallavolo maschile. Il provvedimento era stato approvato dalla Camera nell'ottobre scorso, sempre all'unanimità. La norma modifica il regime di accesso agli impianti sportivi scolastici, sottraendo la gestione degli spazi ai **dirigenti scolastici** e attribuendola agli enti proprietari degli edifici, ossia Comuni, Province e Città metropolitane. Le istituzioni scolastiche conservano la priorità sull'utilizzo delle palestre per le attività previste nei piani triennali dell'offerta formativa, ma sono tenute a comunicare agli enti locali le eventuali ragioni ostative, invertendo così il processo autorizzativo rispetto alla disciplina previgente. Berruto ha dichiarato: *“Non più una concessione discrezionale, ma un utilizzo condiviso dei luoghi dell'educazione e dello sport”*.

Utilizzo estivo e convenzioni con le associazioni sportive

Uno degli aspetti centrali del testo riguarda la possibilità di utilizzare le **palestre scolastiche nel periodo estivo**, quando gli edifici sono chiusi per le lezioni. Gli enti locali potranno stipulare apposite convenzioni con le **associazioni e società sportive dilettantistiche**, consentendo lo svolgimento di camp estivi, corsi e iniziative aperte alla cittadinanza. Il provvedimento introduce anche una formula di collaborazione tra soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro: le società sportive potranno proporre agli enti proprietari interventi di ammodernamento e riqualificazione delle strutture,

ottenendo in cambio l'utilizzo gratuito degli impianti per un periodo proporzionale all'investimento, fino a un massimo di cinque anni. Il testo è stato elaborato con il contributo del Ministero dell'Istruzione e del Merito, guidato da Giuseppe Valditara, e del Ministro per lo Sport Andrea Abodi, al fine di tutelare l'**autonomia scolastica** e le prerogative dei dirigenti. Berruto ha aggiunto: *“Tutti ne traggono beneficio: dai ragazzi del mattino, che troveranno una palestra più moderna, alle associazioni sportive che potranno allenarsi in spazi adeguati”*.

Il contesto normativo e il dato sulle infrastrutture scolastiche

La legge si inserisce nel quadro dell'articolo 33 della Costituzione, che dal 2023 richiama esplicitamente il **diritto allo sport**. Secondo i dati parlamentari, il 60% delle scuole italiane è privo di palestra e molte delle strutture esistenti risultano obsolete, un quadro che limita lo sviluppo delle attività sportive di base su tutto il territorio nazionale. La Federazione Italiana Pallavolo, che conta oltre 365 mila iscritti, aveva segnalato come l'inaccessibilità degli spazi scolastici costituisca un ostacolo strutturale alla crescita dello sport, una posizione condivisa dai tecnici federali Julio Velasco e Fefè De Giorgi. Berruto ha commentato l'approvazione definitiva affermando: *“Questa legge rende finalmente giustizia e ci avvicina a quel diritto allo sport che dal 2023 è richiamato dall'art. 33 della Costituzione. Dal deposito della mia proposta è stato un percorso lungo, quasi quattro anni, che con tenacia oggi si completa”*.

- Testo

[Palestre scolastiche alle società sportive: accessibili tutto l'anno. Via libera definitivo dal Parlamento. Cosa è previsto - Orizzonte Scuola Notizie](#)

368/26 Continuità del supplente di sostegno: non può essere richiesta se lo studente frequenta l'ultimo anno e deve passare al grado successivo

di *Lalla*

La conferma del supplente su posto sostegno non può riguardare alunni che si trovino all'ultimo anno di corso. Non è possibile infatti che l'insegnante sia riconfermato su un posto diverso rispetto a quello del 2025/26. La riconferma infatti è “sul posto”, non “sull'alunno”, anche se parte dalla richiesta che la famiglia inoltra al Dirigente Scolastico entro il 31 maggio.

Il chiarimento dell'ufficio Scolastico di Bari

L'Ufficio Scolastico di Bari sottolinea *“Si segnala che l'istituto della continuità non può essere richiesto tra gradi diversi, pertanto, è onere dei Dirigenti Scolastici verificare che gli alunni seguiti dai docenti di sostegno interessati alla procedura non si trovino nell'anno in corso a frequentare l'ultimo anno della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo o secondo grado. L'Ufficio non ha modo di poter verificare il dato in oggetto, pertanto, è rimesso tale controllo esclusivamente in capo ai Dirigenti Scolastici”*

Quali docenti possono essere interessati dalla conferma

La possibilità di conferma riguarda esclusivamente i docenti che nell'anno scolastico in corso (2025/2026) stanno svolgendo una supplenza su posto di sostegno fino al 30 giugno o al 31 agosto. Restano esclusi i supplenti temporanei.

In particolare, potranno essere confermati:

a) docenti specializzati sul medesimo grado di istruzione, individuati quali destinatari della supplenza nell'anno scolastico 2025/2026 attraverso qualsiasi procedura di reclutamento, cioè da GAE, GPS, graduatorie d'istituto, anche relative alle scuole viciniori, e dalle procedure di interpello 2024; si

specifica che il possesso della specializzazione va sempre riferito allo specifico grado e al momento in cui si svolge la specifica fase della procedura;

b) docenti non specializzati inseriti nella seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS), esclusivamente se individuati a livello provinciale quali destinatari della supplenza nell'anno scolastico 2025/2026 dallo scorrimento della seconda fascia stessa;

c) docenti non specializzati individuati dallo scorrimento incrociato delle GAE e delle GPS di posto comune.

Non possono invece accedere alla procedura i docenti individuati tramite interpello o graduatorie di istituto se non specializzati.

La nota del Ministero

Il Ministero ha già emanato la [nota n. 7766 del 26 marzo 2026](#) per fornire le tempistiche e le modalità della procedura, che porteranno alla pubblicazione dei docenti riconfermati per il 2026/27 entro il 31 agosto 2026.

[Continuità del supplente di sostegno: non può essere richiesta se lo studente frequenta l'ultimo anno e deve passare al grado successivo - Orizzonte Scuola Notizie](#)

369/26 Docente in malattia: può partecipare a riunioni online, per spirito di dovere?

di redazione

Nel question time del 25 marzo 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite l'avvocato Alessandro De Martino, è stato presentato un nuovo appuntamento della rubrica "Diritto in cattedra", dedicata ai principali aspetti giuridici della vita scolastica.

Cosa si può fare e cosa no durante l'assenza per malattia? Si può partecipare ad una riunione programmata online?

La domanda può sembrare banale ma tutti noi conosciamo il senso del dovere di tantissimi insegnanti e la dedizione al lavoro che spesso travalica i confini del "giuridicamente corretto".

I consigli dell'Avvocato De Martino

"È fortemente sconsigliato. Partecipare ad attività lavorative, anche da remoto, può far emergere una compatibilità con il lavoro e mettere in dubbio la legittimità della malattia certificata. Questo potrebbe esporre il docente a contestazioni o verifiche disciplinari."

E allora cosa si può fare durante la malattia?

"Sono consentite tutte le attività che rientrano nella normale vita quotidiana e che non interferiscono con il recupero della salute. Ad esempio, è possibile fare la spesa, recarsi a visite mediche, acquistare farmaci o svolgere attività essenziali per la vita quotidiana. Anche in questo caso, il criterio guida è il buon senso: si tratta di attività necessarie e compatibili con la condizione di malattia, ma vanno comunque svolte al di fuori dalle fasce di reperibilità."

Tutti i quesiti

[1:33] – Cosa significa giuridicamente essere in malattia per un docente?

[3:12] – Essere in malattia implica l'obbligo di restare a casa o ci sono margini di comportamento?

[6:12] – Qual è la differenza tra ciò che è vietato e ciò che è semplicemente sconsigliato durante la malattia?

[10:05] – Cosa significa concretamente comportarsi in modo coerente con la patologia dichiarata?

[12:27] – Come funzionano le visite fiscali per i docenti?

- [15:05] – Esistono giustificazioni valide per l’assenza durante una visita fiscale?
- [17:10] – Quanto incidono i social nel verificare il comportamento dei docenti in malattia?
- [19:46] – I social possono essere utilizzati come prova contro un docente?
- [21:59] – È possibile svolgere attività lavorative o di volontariato durante la malattia?
- [26:29] – Il dirigente scolastico può avviare direttamente un procedimento disciplinare?
- [29:18] – Qual è la differenza tra malattia e permessi personali o familiari?
- [29:35] – I permessi danno maggiore libertà rispetto alla malattia?
- [32:35] – Durante un permesso ci sono limiti alle attività che si possono svolgere?
- [34:17] – Cosa succede se il docente rientra prima del termine della malattia?
- [35:46] – Il docente può essere richiamato in servizio durante la malattia?
- [36:23] – Durante la malattia è possibile partecipare ad attività come consigli di classe o riunioni online?
- [37:49] – Quali comportamenti pratici deve adottare un docente per evitare rischi durante la malattia?
- [41:10] – I giorni di malattia retribuita valgono ai fini dei 180 giorni di servizio e come incide l’aspettativa non retribuita su ferie e TFR?
- [43:08] – È possibile svolgere attività professionale privata durante una supplenza?
- [44:27] – Durante l’anno di prova quali effetti hanno i permessi o le ferie?
- [44:52] – È corretto prendere un giorno non retribuito per esigenze familiari durante una supplenza breve?

[Docente in malattia: può partecipare a riunioni online, per spirito di dovere? - Orizzonte Scuola Notizie](#)

370/26 Docente in malattia, ci sono dei comportamenti vietati?

di redazione

Nel question time del 25 marzo 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite l’avvocato Alessandro De Martino, è stato presentato un nuovo appuntamento della rubrica “Diritto in cattedra”, dedicata ai principali aspetti giuridici della vita scolastica. L’argomento “assenza per malattia” suscita sempre numerosi quesiti. Cosa è possibile fare e cosa no quando si è a casa per malattia? Il divieto più netto riguarda lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa, anche se si tratta di attività autorizzate o svolte abitualmente al di fuori dell’orario scolastico. Essere in malattia significa essere temporaneamente inidonei al lavoro, quindi svolgere un’attività lavorativa costituirebbe una contraddizione evidente. Inoltre, sono vietate tutte le attività che possano compromettere o ritardare la guarigione, come sforzi fisici intensi o comportamenti non coerenti con la patologia dichiarata.

[Docente in malattia, ci sono dei comportamenti vietati? - Orizzonte Scuola Notizie](#)

371/26 Teatro a scuola, INDIRE avvia un’indagine: questionario aperto fino al 31 luglio

di redazione

È già in corso e proseguirà fino al 31 luglio 2026 l’indagine nazionale promossa da INDIRE sul ruolo del teatro nei percorsi scolastici italiani. L’iniziativa, rivolta alle scuole di ogni ordine e grado, nasce con l’obiettivo di colmare una carenza di dati sistematici sulla diffusione e sull’integrazione del teatro educazione nei curricoli. Secondo quanto indicato dall’Istituto, il teatro viene considerato una pratica con ricadute trasversali sull’apprendimento, in grado di incidere non solo sulle competenze

espressive, ma anche su quelle cognitive, relazionali ed emotive. Nonostante ciò, la sua presenza nelle attività didattiche strutturate resta disomogenea e poco documentata su scala nazionale.

Mappatura e sviluppo delle politiche educative

L'indagine si inserisce nel quadro delle attività di ricerca e supporto alle scuole svolte da INDIRE e punta a costruire una base informativa utile anche per le politiche educative. In particolare, la rilevazione mira a:

- ricostruire la diffusione delle attività teatrali nel sistema scolastico;
- analizzare le modalità con cui le scuole progettano e realizzano percorsi teatrali;
- individuare modelli organizzativi ricorrenti e buone pratiche;
- evidenziare margini di sviluppo e criticità.

I dati raccolti saranno utilizzati per orientare strumenti e interventi a sostegno delle istituzioni scolastiche, in una prospettiva di rafforzamento dell'offerta formativa.

Coinvolte scuole di ogni ordine e grado

La partecipazione all'indagine avviene tramite un questionario online, inviato da INDIRE agli indirizzi istituzionali degli istituti scolastici. Sono coinvolte le scuole del primo e secondo ciclo, i CPIA e i percorsi di istruzione per adulti, oltre agli istituti omnicomprensivi e ai convitti. L'accesso al questionario avviene attraverso un link personalizzato, trasmesso via e-mail dall'indirizzo dedicato teatroscuola@indire.it. La compilazione rappresenta il principale strumento di raccolta dei dati.

Come viene analizzato il teatro a scuola

Il questionario è strutturato in cinque aree tematiche, pensate per restituire una lettura articolata del fenomeno:

- inquadramento istituzionale, relativo alla tipologia di scuola e alla partecipazione a reti o poli artistici;
- integrazione nel curriculum, con distinzione tra attività autonome, progettuali o metodologiche;
- organizzazione e logistica, che include tempi, spazi e fonti di finanziamento, tra cui fondi europei e nazionali;
- risorse professionali, con il coinvolgimento di docenti interni ed eventuali esperti esterni;
- valutazione e restituzione, dalle performance finali agli strumenti utilizzati per monitorare gli apprendimenti.

L'impostazione consente di osservare il teatro non solo come attività extracurricolare, ma anche come possibile componente stabile della didattica.

Raccolta delle informazioni e supporto operativo

Per facilitare la compilazione, INDIRE suggerisce alle scuole di predisporre una serie di dati e materiali utili, tra cui:

- tipologia e monte ore delle attività teatrali;
- fonti di finanziamento attivate;
- numero di classi e studenti coinvolti;
- profilo dei docenti e degli eventuali esperti;
- modalità di valutazione adottate;
- nominativi dei referenti delle attività.

È inoltre previsto un canale di supporto tecnico dedicato per eventuali richieste di chiarimento.

Un ambito ancora poco strutturato

L'indagine arriva in un contesto in cui il teatro a scuola è spesso sviluppato attraverso progetti o iniziative locali, senza una piena integrazione nei curricoli. La raccolta di dati su scala nazionale potrebbe contribuire a definire un quadro più omogeneo e a favorire la diffusione di modelli

replicabili. Tra i nodi aperti resta quello della continuità: la possibilità di trasformare esperienze episodiche in percorsi strutturati rappresenta uno degli elementi che la rilevazione intende mettere a fuoco.

[Teatro a scuola, INDIRE avvia un'indagine: questionario aperto fino al 31 luglio - Orizzonte Scuola Notizie](#)

372/26 Chat delle mamme, messaggi che vengono inoltrati in altri gruppi. È lecito farlo?

di *redazione*

Una chat WhatsApp di genitori di una scuola elementare di Treviso è al centro di un esposto presentato al Garante per la protezione dei dati personali. L'iniziativa è stata avviata, secondo quanto riportato dal *Corriere di Treviso*, (articolo a cura di **Giampaolo Chavan**) da una madre tramite l'avvocato Alberto Bozzo, dopo aver scoperto che alcuni suoi messaggi erano stati condivisi in altre conversazioni senza autorizzazione. I contenuti riguardavano valutazioni critiche sull'organizzazione della classe e sull'operato di docenti e dirigenza scolastica. Dagli elementi trasmessi all'Autorità emerge che parti della conversazione sarebbero state trasformate in screenshot e poi diffuse in altri gruppi WhatsApp. Una dinamica che ha portato la segnalante a ritenere violata la riservatezza delle comunicazioni, avvenute inizialmente in un contesto chiuso. All'interno della chat sarebbero comparsi anche scambi dai toni accesi tra altri genitori, inclusi insulti, ma questi aspetti (ha precisato il legale) non rientrano nell'oggetto specifico del ricorso. Spetterà ora al Garante valutare se la condotta segnalata integri una violazione della normativa vigente e se vi siano eventuali responsabilità.

[Chat delle mamme, messaggi che vengono inoltrati in altri gruppi. E' lecito farlo? - Orizzonte Scuola Notizie](#)

373/26 Lite tra studenti a scuola, ragazzina si frattura il braccio. Famiglia fa ricorso e il Tribunale condanna il Ministero: oltre 36mila euro di risarcimento

di *Andrea Carlino*

I genitori di una studentessa di una scuola secondaria di primo grado hanno citato in giudizio il Ministero dell'Istruzione per ottenere il risarcimento dei danni derivanti da un infortunio occorso all'interno del plesso. L'evento lesivo si è verificato durante lo spostamento della classe verso i locali della mensa sotto la supervisione di un educatore. Un compagno di classe ha afferrato il braccio della minore e lo ha ruotato fino a causarne la frattura. La difesa dell'amministrazione ha eccepito il difetto di legittimazione passiva (mancanza della titolarità del rapporto giuridico dal lato passivo) dell'istituto e ha invocato il caso fortuito (evento imprevedibile e inevitabile). Il processo è stato istruito tramite prove orali e una c.t.u. (consulenza tecnica d'ufficio) medico-legale per determinare l'entità delle lesioni e la dinamica dei fatti.

Il caso

La ricostruzione dell'incidente ha evidenziato una gestione non ordinata della classe durante lo spostamento interno. Gli alunni procedevano in gruppo e l'educatore incaricato della sorveglianza occupava una posizione che non permetteva il controllo visivo costante di tutti i presenti. L'aggressione non è stata un gesto istantaneo. Alcuni testimoni hanno riferito che l'alunno responsabile ha trattenuto il braccio della vittima per diversi secondi mentre gli altri studenti lo invitavano a interrompere l'azione. Il ragazzo autore del danno era noto per la sua spiccata vivacità e

si muoveva liberamente fuori dalla fila al momento del fatto. La studentessa ha riportato una frattura scomposta (lesione in cui i frammenti dell'osso non sono allineati) che ha reso necessario un intervento chirurgico e ha lasciato una cicatrice permanente.

Le motivazioni del giudice

Il Tribunale di Brescia, con la sentenza n. 3411/2026, depositata il 31 marzo, ha accolto la domanda risarcitoria richiamando la disciplina della responsabilità dei precettori (insegnanti o educatori) prevista dall'articolo 2048 del Codice Civile. L'amministrazione scolastica non ha fornito la prova liberatoria (dimostrazione di aver adottato ogni misura idonea a impedire l'evento) richiesta dalla norma. La conoscenza della vivacità dell'alunno imponeva l'adozione di misure organizzative e di vigilanza più rigorose per prevenire situazioni di pericolo. Il giudice ha chiarito che *“la notoria vivacità di Persona_2 avrebbe dovuto indurre l'educatore a una maggiore sorveglianza dello stesso e, più in generale dell'intera classe, così da intervenire prontamente in caso di necessità”* (Sentenza n. 3749/2021, Tribunale di Brescia). La decisione conferma che il **personale scolastico** deve garantire l'incolumità dei discenti per tutto il tempo in cui sono affidati alla struttura. L'amministrazione statale è stata condannata al pagamento di circa 36.000 euro per il danno biologico (lesione dell'integrità psico-fisica) e le spese mediche. La compagnia assicuratrice deve manlevare (rifondere le somme pagate a terzi) il Ministero in virtù della polizza per la **responsabilità civile**.

La sentenza stabilisce che il Ministero deve risarcire economicamente la famiglia per il danno patito e le spese legali, mentre l'istituto scolastico viene estromesso dal giudizio in quanto l'amministrazione centrale è l'unico soggetto giuridicamente responsabile per la condotta dei dipendenti statali.

[**Lite tra studenti a scuola, ragazzina si frattura il braccio. Famiglia fa ricorso e il Tribunale condanna il Ministero: oltre 36mila euro di risarcimento - Orizzonte Scuola Notizie**](#)

374/26 Alunno di 4 anni cade da gioco con scaletta al summer camp e si frattura la gamba. La scuola non prova la vigilanza adeguata e paga i danni: oltre 12mila euro

di *Andrea Carlino*

I genitori di un bambino di meno di quattro anni hanno fatto ricorso contro la scuola che organizzava il centro estivo (“summer camp”). L'evento è accaduto l'8 luglio 2019. Il figlio frequentava il camp estivo presso la struttura scolastica. Durante il gioco nel giardino esterno, il minore si è arrampicato su un gioco in plastica dotato di una scaletta con spazi vuoti. *“Anziché inserire il solo piede nella scaletta colorata, vi infilava l'intera gamba, che rimaneva incastrata nel gioco, determinando la caduta all'indietro e la perdita dell'equilibrio”*. La caduta ha provocato la frattura della tibia destra. I genitori, nella loro qualità di esercenti la **responsabilità genitoriale** (il potere-dovere di prendere decisioni e proteggere il figlio minore), hanno chiesto al Tribunale di Milano di condannare la scuola al pagamento di 25.502,49 euro a titolo di risarcimento per i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dal bambino. La scuola si è difesa chiedendo il rigetto della domanda.

Le motivazioni del giudice

Il giudice ha escluso l'applicazione dell'articolo 2048 del codice civile (norma che disciplina la **responsabilità dei precettori**, cioè degli insegnanti e dei soggetti tenuti alla vigilanza sugli alunni incapaci). Il motivo è semplice: il danno è stato auto-procurato dallo stesso minore. In questi casi, la giurisprudenza della Corte di Cassazione applica la **responsabilità contrattuale**. Come chiarito dalla Cassazione, sezione terza, sentenza numero 3695 del 25 febbraio 2016: *“In caso di danno cagionato dall'alunno a se stesso, la responsabilità dell'istituto scolastico e dell'insegnante ha natura contrattuale”*. Questo significa che il rapporto tra la famiglia e la scuola nasce da un vero e proprio contratto (l'iscrizione al centro estivo). La scuola ha quindi l'obbligo di vigilare con diligenza. Il

giudice ha applicato l'articolo 1218 del codice civile (norma sull'**inadempimento dell'obbligazione**). Secondo questo articolo, chi non esegue esattamente la prestazione dovuta deve risarcire il danno. L'onere della prova (il dovere di dimostrare i fatti in tribunale) è così ripartito. I genitori, in quanto creditori, dovevano solo provare che il rapporto contrattuale esisteva e che il danno si era verificato durante lo svolgimento di quel rapporto. La scuola, in quanto debitrice, doveva dimostrare di aver vigilato in modo corretto o che l'evento era causato da un fatto a lei non imputabile. I genitori hanno superato la loro prova. Hanno presentato il materiale informativo del summer camp, le foto dei giochi e la corrispondenza con la scuola e con l'assicurazione. La stessa scuola non ha mai contestato seriamente l'esistenza del contratto. La scuola, invece, non ha dimostrato di aver svolto una **vigilanza adeguata**. Il giudice ha osservato che un bambino di età inferiore ai quattro anni ha movimenti scoordinati e una naturale vivacità. Era prevedibile che potesse infilare l'intera gamba negli spazi vuoti della scaletta e perdere l'equilibrio. La struttura in plastica era pericolosa per quell'età. Il personale educativo avrebbe dovuto esercitare un controllo costante e proporzionato. Non lo ha fatto. Il giudice ha quindi accolto la domanda dei genitori e ha quantificato il risarcimento sulla base della CTU (consulenza tecnica d'ufficio, cioè una perizia affidata a un medico legale dal tribunale). Il perito ha accertato una frattura spiroide della gamba destra, trattata con gesso. Il bambino ha avuto 57 giorni di inabilità al 75 per cento, 15 giorni al 50 per cento e 15 giorni al 25 per cento. I postumi permanenti sono stati valutati al 3 per cento di **danno biologico/dinamico-relazionale** (la compromissione delle attività quotidiane e delle relazioni sociali causata dalla lesione fisica). Il perito ha specificato che il minore "non percepisce gli effetti nelle comuni attività della vita quotidiana". Per il danno temporaneo (il periodo di malattia), il giudice ha liquidato 6.210 euro, seguendo le tabelle del Tribunale di Milano. Per il danno permanente, ha liquidato 4.632 euro. Non ha concesso aumenti perché non sono state provate conseguenze "anomale ed affatto peculiari" rispetto alla lesione subita. Il giudice ha anche riconosciuto le spese mediche (763 euro) e la relazione medico-legale di parte (305 euro). Ha escluso la copertura per il gesso perché le fatture erano intestate a terzi. Una parte interessante della sentenza riguarda la **vacanza rovinata**. La famiglia aveva già programmato un viaggio in Sicilia dal 23 al 30 agosto 2019. A causa dell'infortunio, hanno perso la caparra di 350 euro e parte del costo dei biglietti del traghetto. Il giudice ha riconosciuto questo danno, liquidando 1.766 euro (somma rivalutata). Il risarcimento totale ammonta a 12.608 euro. La scuola dovrà pagare questa somma ai genitori, che la gestiranno per il figlio minore. Aggiungerà anche gli **interessi compensativi** (una forma di interessi che ristora il danno da ritardo nel pagamento) calcolati al tasso dell'1 per cento sulle singole somme dalla data del sinistro e dalla data di fine malattia fino alla sentenza. Dalla data della sentenza fino al saldo effettivo, si applicheranno gli interessi legali. Le spese della consulenza tecnica restano a carico della scuola. Le spese processuali (quelle del giudizio) sono state compensate, cioè nessuna parte le paga all'altra, perché la scuola aveva già offerto 15.000 euro prima del processo. La sentenza conferma che le scuole e i centri estivi hanno un preciso obbligo contrattuale di vigilanza. Le attrezzature per il gioco devono essere adeguate all'età dei bambini. Se un minore si fa male da solo, la scuola può essere condannata ugualmente se non dimostra di aver controllato in modo attento e costante

[Alunno di 4 anni cade da gioco con scaletta al summer camp e si frattura la gamba. La scuola non prova la vigilanza adeguata e paga i danni: oltre 12mila euro - Orizzonte Scuola Notizie](#)

375/26 Bonus asilo nido 2026: aperte le domande INPS, validità estesa fino ai tre anni del bambino e importi fino a 3.600 euro. Circolare

di *Andrea Carlino*

Dal 31 marzo l'INPS ha aperto il servizio per la presentazione delle domande di bonus asilo nido, come comunicato dall'Istituto con il messaggio n. 1136/2026. La misura, operativa dal 2017 ai sensi

dell'art. 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è un contributo destinato alle famiglie per il pagamento delle rette di asili nido pubblici e privati autorizzati, o per forme di supporto domiciliare a favore di bambini di età inferiore a tre anni affetti da gravi patologie croniche.

Modalità di presentazione della domanda

Le domande devono essere presentate esclusivamente in modalità telematica attraverso il portale istituzionale www.inps.it, al percorso “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Per genitori” > “Bonus asilo nido e forme di supporto presso la propria abitazione”, previa autenticazione con **identità digitale** (SPID, CIE o CNS), oppure tramite gli istituti di patronato. La domanda può essere presentata dal genitore che sostiene gli oneri della retta e che fa parte del nucleo familiare del minore, oppure dal genitore che coabita con il figlio e ha dimora abituale nello stesso comune. A partire dall'anno 2026, in base a quanto previsto dall'art. 6-bis, comma 2, del D.L. n. 95/2025, la domanda accolta produce effetti in modo continuativo per l'intero ciclo di fruizione, vale a dire fino al mese di agosto dell'anno in cui il minore compie i tre anni di età, ferma restando la permanenza dei requisiti. Per dare continuità all'erogazione nelle annualità successive sarà sufficiente accedere alla domanda online e indicare le mensilità per le quali si intende fruire del contributo in ciascun anno di riferimento.

Importi e nuovo ISEE di riferimento

Dal 2026, gli importi del bonus sono parametrati al nuovo **ISEE per specifiche prestazioni familiari e per l'inclusione**, introdotto dall'art. 1, comma 208, della legge di bilancio 30 dicembre 2025, n. 199. Il nuovo indicatore prevede franchigie più elevate sull'abitazione principale, con la soglia che sale a 91.500 euro per la generalità dei nuclei e a 120.000 euro per le famiglie residenti nei comuni capoluogo delle città metropolitane. Per i bambini nati fino al 31 dicembre 2023, il contributo annuale è pari a 3.000 euro con ISEE fino a 25.000,99 euro, 2.500 euro con ISEE da 25.001 a 40.000 euro e 1.500 euro per ISEE superiore a 40.000 euro o assente. Per i bambini nati dal 1° gennaio 2024, il contributo sale a 3.600 euro con ISEE non superiore a 40.000 euro, mentre rimane a 1.500 euro per ISEE superiore o non disponibile.

Requisiti e platea dei beneficiari

L'accesso al **bonus asilo nido** richiede la cittadinanza italiana, di uno Stato membro dell'Unione europea o il possesso di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, oltre alla residenza in Italia. Il contributo viene erogato a domanda del genitore che sostiene la spesa della retta, purché appartenga al nucleo familiare del minore; nel caso del contributo per il supporto domiciliare, la residenza del bambino e del genitore richiedente devono coincidere. La domanda copre un massimo di 11 mensilità per anno solare, da gennaio a dicembre, e il consiglio operativo dell'INPS è di prenotare tutte le mensilità dell'anno solare in fase di compilazione, fermo restando il limite massimo previsto dalla normativa.

- [CIRCOLARE](#)

[Bonus asilo nido 2026: aperte le domande INPS, validità estesa fino ai tre anni del bambino e importi fino a 3.600 euro. CIRCOLARE - Orizzonte Scuola Notizie](#)

376/26 SCUOLA|Buono scuola nazionale, il buon inizio e i diritti che non possono più essere traditi

Giuseppe Richiedei Pubblicato 28 Marzo 2026

Il buono scuola nazionale per le famiglie delle paritarie rappresenta una svolta costituzionale. Deve diventare strutturale: è diritto di tutti. Il **[buono scuola nazionale](#)**, introdotto con la **[legge di bilancio 2026](#)**, rappresenta una novità in assoluto tra le forme di sostegno alle scuole paritarie. Molte sono

state le associazioni e gli enti che l'hanno approvato e condiviso, ritenendolo un passo avanti e aggiuntivo agli altri finanziamenti assicurati alle paritarie. Non si è sempre colta la specificità del buono scuola, che segnala un'impostazione culturale e giuridica diversa, l'inizio di una nuova strategia per conseguire la libertà di scelta educativa delle famiglie. Mentre i finanziamenti diretti alle scuole e i contributi per specifici interventi formativi e organizzativi fanno riferimento alla discrezionalità dello Stato e alla libera adesione delle stesse **scuole paritarie**, il buono scuola si fonda sul **diritto costituzionale** dei genitori di scegliere la scuola per i propri figli (art. 30-31 della Costituzione). Il dato che sia un diritto costituzionale implica il dovere della Repubblica di "rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini" (art. 3). Rimozione che implica tempi di attuazione più rapidi di quelli seguiti finora nel sostenere le scuole paritarie, richiede interventi economici ogni anno più consistenti e graduale ampliamento del numero delle famiglie destinatarie. Non si può negare che lo stanziamento attuale di 20 milioni sia molto limitato, ma si spiega come scelta obbligata per facilitarne l'approvazione in Parlamento, dove è stata dibattuta a lungo proprio per la sua originale novità. L'assegnazione pro capite di 1.500 euro è ancora poca cosa rispetto ai 6-7mila euro del costo medio per allievo frequentante la scuola, certificato ogni anno dallo stesso ministero. La fascia di reddito ISEE a 30mila euro risulta pure troppo riduttiva rispetto alla natura del buono, fondato su un diritto universale, che dovrà essere garantito a tutte le famiglie. Ci si è persino limitati, in questo primo avvio del buono, alle sole "scuole secondarie fino alla seconda classe superiore", come dire all'istruzione dell'obbligo, ma si dovrà pure arrivare in tempi non troppo lontani a coprire l'intero percorso formativo della persona, come avviene già nei nostri istituti statali. A questo proposito, ad esclusione di ogni interpretazione inappropriata, il buono scuola nazionale non è "mera assistenza scolastica" da limitare alle sole fasce più deboli. La stessa Corte Costituzionale ha chiarito: "Il 'sostegno della spesa sostenuta e documentata dalle famiglie per l'istruzione', previsto dalla legge n. 62 del 2000, si inquadrebbe piuttosto nel più ampio disegno tracciato nei commi 1 e 2 dell'articolo unico della stessa legge... è volto a rendere effettivo il diritto allo studio anche per gli alunni iscritti alle scuole paritarie" (sentenza n. 33 del 2005). In quanto diritto, richiede di essere riconosciuto e garantito ad ogni studente della Repubblica, come dire con l'apporto di Stato, Regioni e Comuni; che potranno, intervenendo insieme, accelerare i tempi nel garantirlo in toto anche a quanti frequentano le scuole paritarie. Infatti, la libertà di scegliere la scuola non può più essere riservata alle sole famiglie abbienti come accaduto nel passato, né alle sole famiglie non abbienti, ma assicurata a tutte le fasce di reddito. La legge di bilancio 2026 è stata, quindi, decisiva nell'avviare e delineare una **strategia** che porti anno dopo anno a rendere il buono scuola, nazionale, regionale e comunale, un provvedimento strutturale e non estemporaneo, continuativo e da implementare con l'apporto delle istituzioni e degli enti privati. L'obiettivo finale non può che essere la garanzia di una scuola a servizio dei cittadini, messi in grado di esercitare un diritto tra i più importanti: "Ogni individuo ha diritto all'istruzione... I genitori hanno diritto di priorità nella scelta del genere di istruzione da impartire ai loro figli" (Articolo 26 della Dichiarazione universale dei diritti umani).

SCUOLA | Buono scuola nazionale, il buon inizio e i diritti che non possono più essere traditi

377/26 In Calabria 6 milioni per accrescere le competenze linguistiche a scuola

Per promuovere anche cittadinanza europea, inclusione e occupabilità. La misura è rivolta alle scuole medie e alle superiori
di Redazione Scuola

Potenziare le competenze linguistiche e promuovere cittadinanza europea, inclusione e occupabilità. Sono questi gli obiettivi del bando, in pre-informazione, promosso dalla Regione Calabria e finanziato con sei milioni di euro. La misura è rivolta alle scuole secondarie di primo e secondo grado che

potranno accedere ai fondi attraverso la presentazione di un progetto che vedrà il coinvolgimento di massimo venti studenti.

Si punta a coinvolgere duemila ragazzi

Complessivamente si punta alla partecipazione di circa duemila studenti nell'ambito dei progetti di mobilità internazionale verso Gran Bretagna, Irlanda, Malta, Francia, Spagna e Germania. L'iniziativa è stata illustrata questa mattina alla stampa dall'assessora all'Istruzione della Regione Calabria Eulalia Micheli e dalla direttrice dell'Ufficio scolastico regionale Loredana Giannicola. Micheli ha precisato che si tratta di un bando “che mira a rafforzare e migliorare le competenze linguistiche dei nostri ragazzi. Per far ciò abbiamo stanziato sei milioni di euro per offrire la possibilità agli studenti di andare all'estero, rafforzare le loro competenze e soprattutto ottenere certificazioni linguistiche QCer. È un modo per stare accanto alle famiglie e per sostenere i costi dei viaggi all'estero che sappiamo essere abbastanza gravosi”. L'assessora ha poi aggiunto che prima di intraprendere il viaggio gli studenti avranno a disposizione un docente madrelingua per introdurli nella cultura del Paese scelto.

Si parte dai dati Invalsi sulle competenze linguistiche

“I dati Invalsi 2025 sulle competenze linguistiche non sono confortanti - ha concluso Micheli -. Questo bando va nella direzione di aiutare famiglie e studenti”. “C'è un investimento significativo sulla crescita delle competenze linguistiche per incidere sulla povertà educativa - ha precisato la direttrice dell'Usr Calabria, Loredana Giannicola -. Ciò significa offrire ai nostri ragazzi opportunità culturali importanti che contribuiscono alla crescita e all'innalzamento dei livelli di apprendimento. In Calabria abbiamo un alto livello di povertà educativa che incide sui risultati finali degli apprendimenti. Questa azione politica è importante per invertire il passo e riportare la nostra regione ai livelli internazionali”.

[In Calabria 6 milioni per accrescere le competenze linguistiche a scuola - Il Sole 24 ORE](#)

MIM, monitoraggio sul digitale, Valditara: "Risultati molto positivi, scuole attive con regole e percorsi educativi"

Martedì, 31 marzo 2026

Il monitoraggio promosso dal Ministero dell'Istruzione e del Merito sull'uso del digitale nelle Scuole secondarie di primo e di secondo grado, realizzato nell'anno scolastico 2025/2026 anche al fine di definire misure di supporto e accompagnamento, evidenzia un quadro ampiamente positivo. Le scuole stanno rafforzando sia le regole sia le azioni educative per promuovere un uso consapevole delle tecnologie. I dati mostrano un recepimento molto ampio delle misure sul divieto di utilizzo del cellulare in classe: oltre il 90% degli istituti lo ha già inserito nei propri atti e regolamenti. Accanto alle regole, emerge un forte investimento educativo: oltre due scuole su tre hanno attivato moduli di educazione civica dedicati e hanno organizzato seminari con esperti, mentre più della metà promuove progetti specifici su smartphone e social. Anche sul versante dei contenuti, oltre due terzi delle scuole lavorano sull'uso sicuro dei dispositivi digitali e oltre la metà affronta il tema delle fake news. Molto significativo è anche l'impegno nel coinvolgimento e nell'informazione delle famiglie. Sul fronte dell'innovazione, quasi il 97% delle scuole ha già adottato o è in fase di adozione delle Linee guida sull'Intelligenza Artificiale. Inoltre, tra gli strumenti ritenuti più utili dalle scuole, circa l'80% indica percorsi didattici per gli studenti, oltre il 70% la formazione dei docenti e circa due scuole su tre materiali informativi per studenti e famiglie. "Il monitoraggio restituisce risultati molto incoraggianti e conferma che il sistema scolastico sta affrontando con serietà e maturità la sfida del digitale", dichiara il Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara. "Le scuole hanno recepito le nuove regole e al tempo stesso stanno costruendo percorsi educativi fondati su responsabilità, prevenzione e consapevolezza. È così che si realizza quella che sin dall'inizio dell'azione di Governo abbiamo definito scuola costituzionale: la scuola che ha al centro la persona dello studente". "Il monitoraggio testimonia il lavoro svolto e il conseguente impegno delle istituzioni scolastiche nel guidare studenti e famiglie verso un uso equilibrato, sicuro e responsabile delle nuove tecnologie. Molto positivo", prosegue Valditara, è anche il recepimento delle Linee guida sull'Intelligenza Artificiale, che mostra attenzione all'innovazione e capacità di governarne gli effetti, frutto anche dei tanti investimenti di risorse effettuati e dedicati all'innovazione e alla digitalizzazione. Basti ricordare l'investimento di 2,1 miliardi per la trasformazione delle aule didattiche in ambienti di apprendimento innovativi e il grande piano di formazione del personale scolastico sulla digitalizzazione da 800 milioni compreso l'ultimo avviso per la formazione specifica sull'Intelligenza Artificiale", conclude il Ministro Valditara. A breve partiranno con Indire anche specifici corsi di formazione per i docenti per meglio attuare le nuove Linee guida sulla educazione civica che prevedono l'insegnamento di una gestione corretta di smartphone e social. L'obiettivo è offrire agli studenti una maggiore consapevolezza di problematicità, rischi e opportunità degli strumenti digitali e della Intelligenza Artificiale.

- In allegato il [report](#) "Monitoraggio sull'uso del digitale negli istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado".

[Mim, monitoraggio sul digitale, Valditara: "Risultati molto positivi, scuole attive con regole e percorsi educativi"](#) - **[Mim, monitoraggio sul digitale, Valditara: "Risultati molto positivi, scuole attive con regole e percorsi educativi"](#)** - **[MIM](#)**